

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

130.

SITZUNG

10 - 10 - 1967

Presidente : PUPP

Vicepresidente : BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE



INDICE

- Designazione di un membro supplente della Sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale**
pag. 6
- Ratifica della deliberazione della Giunta regionale relativa all'impugnazione avanti alla Corte Costituzionale della legge 28-7-1967, n. 641: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »**
pag. 6
- Proroga dei termini stabiliti dal Regolamento interno per l'esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni legislative**
pag. 22
- Deliberazione concernente la seconda nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (n. 21/D)**
pag. 24
- Interrogazioni e interpellanze**
pag. 26
- Disegno di legge n. 98:**
« Istituzione del "Laboratorio tecnologico impianti a fune" »
pag. 34
- Disegno di legge n. 107:**
« Ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano »
pag. 36
- Disegno di legge n. 109:**
« Ulteriore finanziamento della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante nuove provvidenze per promuovere e potenziare la irrigazione »
pag. 39

INHALTSANGABE

- Namhaftmachung eines Ersatzmitgliedes der Verwaltungsgerichtssektion für Wahlsachen**
Seite 6
- Ratifikation des Beschlusses des Regionalausschusses betreffend die Anfechtung des Gesetzes Nr. 614 vom 28. Juli 1967: « Neue Bestimmungen über den Bau von Schulen und Hochschulen und Finanzierungsplan für Eingriffe im Rahmen des Jahrfünfts 1967-1971 » vor dem Verfassungsgerichtshof**
Seite 6
- Verlängerung der von der Geschäftsordnung vorgesehenen Fristen für die Behandlung der Gesetzentwürfe durch die Gesetzgebungskommissionen**
Seite 22
- Beschluß über die zweite Änderung des Haushaltes des Regionalrates für das Finanzjahr 1967 (Nr. 21/D)**
Seite 24
- Anfragen und Interpellationen**
Seite 26
- Gesetzentwurf Nr. 98:**
« Errichtung der "Technologischen Prüfungs- und Versuchsstelle für Seilbahnanlagen" »
Seite 34
- Gesetzentwurf Nr. 107:**
« Weitere Ausgabenermächtigung für den Bau der Berufsfeuerwehrkaserne Bozen »
Seite 36
- Gesetzentwurf Nr. 109:**
« Weiterfinanzierung des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 10. Februar 1964 über Hilfsmaßnahmen zwecks Förderung der Errichtung und des Ausbaus von Bewässerungsanlagen »
Seite 39

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 21-7-1967.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna, il verbale è approvato. Signori consiglieri, prego di alzarsi. Dobbiamo compiangere nuovamente altre due vittime del terrorismo. Nell'adempimento del loro dovere, nella giornata di sabato 30 settembre, il brigadiere Filippo Foti e l'agente Edoardo Martini, entrambi della polizia ferroviaria, hanno perso la propria vita in seguito di un vile attentato. Giunga ai loro congiunti, dal profondo dei nostri cuori, la nostra più sentita condoglianza. Le parole però da sole non potranno né espiare, né porre rimedio a questo esecrabile delitto. Abbiamo a che fare con un assassinio premeditato, che non ha nulla in comune con manifestazioni di protesta, ed è per questo che ha trovato la condanna unanime della popolazione

tutta. Auguriamoci che questi dolorosi fatti ci servano di insegnamento, prima che non sia troppo tardi. L'Austria dovrebbe sentirsi impegnata di fare molto di più ancora di quanto sinora ha fatto per isolare questi elementi asociali, onde assicurarli alla giustizia per la meritata punizione. D'altra parte però pure l'Italia dovrebbe comprendere come atti di vendetta o di ritorsione di natura economica, che nulla hanno a che fare con la questione dell'Alto Adige, non potranno fare altro che accrescere la tensione tra gli stati e aumentare l'odio e la discordia. Va detto altresì che il continuo rinvio della soluzione della questione altoatesina, contribuisce senza dubbio a tirare l'acqua al mulino del terrorismo. È una questione difficile, la quale potrà essere risolta soltanto se ambe le parti potranno dimostrare di avere la buona volontà di riconoscere nella giusta misura i diritti alla vita dell'uno e dell'altro, nel limitare le richieste da una parte a quanto umanamente è possibile pretendere, nel fare sì che l'altra parte sia a sua volta disposta di fare le relative concessioni; infine, se sapremo finalmente essere capaci di ridurre la purtroppo profonda e reciproca diffidenza. Tutti noi dobbiamo essere animati dall'unico e solo desiderio di poter vivere e operare in un'atmosfera di serenità e di pace. È questo l'appello che le compiante due vittime rivolgono a tutti coloro i quali ancora credono in un'Europa unita e forte.

Neuerdings müssen wir zwei Opfer des Terrorismus beklagen. In Ausübung ihrer Pflicht haben am 30. September der Brigadier Filippo Foti und Agent Edoardo Martini ihr Leben durch einen feigen Anschlag verloren. Wir sprechen den trauernden Angehörigen unser wärmstes Mitgefühl aus. Doch Worte der Anteilnahme allein können ein derartiges verabscheuungswürdiges Verbrechen nicht sühnen noch gutmachen. Dieser vorgefaßte und bewußte Mord hat gar nichts mehr mit Protestkundgebungen zu tun und wird daher von der gesamten Bevölkerung einmütig abgelehnt und verurteilt. Wollen wir doch aus diesem traurigen Ereignis endlich einmal eine Lehre ziehen, ehe es zu spät ist. Österreich möge noch viel mehr als bisher alles daransetzen, um diese asozialen Elemente zu isolieren und einer gerechten Bestrafung zuzuführen. Italien muß andererseits auch daran erinnert werden, daß Rache- oder Revancheakte wirtschaftlicher Natur, die gar nichts mit der Südtirolfrage zu tun haben, nur die Spannung zwischen den Staaten, den Haß und den Unfrieden vergrößern. Ebenso ist das ständige Hinausschieben der gerechten Lösung der Südtirolfrage ohne Zweifel geeignet, um neues Wasser auf die Mühlen des Terrorismus zu schütten. Diese schwierige Frage kann nur gelöst werden, wenn beide Teile den dazu notwendigen guten Willen haben, wenn die Lebensrechte des einen und des andern in gerechter Weise anerkannt werden, wenn die einen in ihren Forderungen nur das Menschenmögliche verlangen, die anderen aber auch bereit sind, das zu gewähren; schließlich, wenn es endlich gelingt, das große gegenseitige Mißtrauen zu reduzieren. Alle haben nur den einen Wunsch, in Ruhe und Frieden arbeiten zu können. Diese beiden Opfer, die wir heute beklagen, richten diesen Appell an alle, die noch an ein großes und geeintes starkes Europa glauben.

Sospendiamo la seduta in segno di lutto per un quarto d'ora. Grazie.

(Ore 10.20).

Ore 10.35.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Comunicazioni: facciamo seduta oggi, domani e dopodomani dalle 10 alle 14; venerdì si riunirà la commissione affari generali; nella mattinata e nel pomeriggio facciamo la seduta dei capigruppo.

1) Munite del visto del Commissario del Governo sono state promulgate le seguenti leggi regionali:

L.R. 4 agosto 1967, n. 11: « Interventi per il ripristino della viabilità forestale danneggiata dalle alluvioni dei mesi di agosto e novembre dell'anno 1966 »;

L.R. 4 agosto 1967, n. 12: « Norma integrativa dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1966, n. 10, concernente la concessione di contributi per il miglioramento ed il potenziamento delle produzioni agricole pregiate »;

L.R. 14 agosto 1967, n. 13: « Provvidenze creditizie di primo intervento a favore delle imprese commerciali, delle cooperative di consumo, degli alberghi e pubblici esercizi danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 1966 »;

L.R. 14 agosto 1967, n. 14: « Distacco della frazione di Piazzo dal Comune di Pomarolo e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina »;

L.R. 14 agosto 1967, n. 15: « Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali »;

L.R. 14 agosto 1967, n. 16: « Norme per il coordinamento della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »;

L.R. 14 agosto 1967, n. 17: « Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, concernente norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili »;

L.R. 14 agosto 1967, n. 18: « Autorizzazione di un limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione di provvidenze ai sensi della legge regionale 28 novembre 1966, n. 21, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del mese di novembre dell'anno 1966 »;

L.R. 18 agosto 1967, n. 19: « Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, e autorizzazione di un limite d'impegno di lire 50 milioni per la concessione di contributi a favore degli ospedali civili della Regione »;

L.R. 18 agosto 1967, n. 20: « Ulteriore finanziamento della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente agevolazioni per insediamenti industriali in Regione »;

L.R. 25 agosto 1967, n. 21: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967 »;

L.R. 16 settembre 1967, n. 22: « Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967 ».

2) La Giunta regionale ha presentato i seguenti nuovi disegni di legge:

— n. 105: « Norme integrative e modificative della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, contenente la determinazione di compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Regione »;

— n. 106: « Norme per l'applicazione

dell'articolo 29 del Testo Unico delle leggi sulla pesca »;

— n. 107: « Ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano »;

— n. 108: « Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1966 »;

— n. 109: « Ulteriore finanziamento della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante nuove provvidenze per promuovere e potenziare la irrigazione »;

— n. 110: « Autorizzazione di un limite d'impegno di lire 1.800.000 per la concessione di contributi per l'esecuzione di lavori stradali in provincia di Bolzano a sensi della legge regionale 10 novembre 1965, n. 13 »;

— n. 111: « Autorizzazione di un limite di impegno di lire 13 milioni per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, contenente provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico »;

— n. 112: « Interventi straordinari nel settore del turismo »;

— n. 113: « Norme per la determinazione delle rette di degenza nei pubblici istituti di cura della Regione ».

3) I Consiglieri regionali Dalvit, Segnana, Albertini ed altri hanno presentato il seguente nuovo disegno di legge-voto:

— n. 3: « Modifica della legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali ».

4) Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni ed interpellanze:

— n. 171: interrogazione del cons. DAL-SASS al Presidente della Giunta regionale sul

concorso per la copertura di 13 posti presso i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Bolzano e Trento »;

— n. 172: interrogazione del cons. MATTIVI all'Assessore per l'assistenza sulla equiparazione degli invalidi civili per menomazione psichica a quelli con menomazioni fisiche;

— n. 173: interrogazione del cons. PRUNER all'Assessore per la caccia e pesca sul trattamento economico dei guardacaccia dipendenti dalla Sezione provinciale cacciatori di Trento;

— n. 174: interrogazione del cons. SEMBENOTTI al Presidente della Giunta regionale sulla mancata partecipazione della Regione alla Fiera internazionale di Innsbruck;

— n. 175: interrogazione del cons. MITOLO al Presidente della Giunta regionale sulla presenza dell'Assessore competente al ricevimento offerto dalla Fiera di Bolzano al Vicecancelliere austriaco;

— n. 176: interpellanza dei cons. FIORESCHY, SPÖGLER e VOLGGER sulla deliberazione della Giunta di boicottare la Fiera internazionale di Innsbruck.

Procediamo ora alla trattazione del 1° punto dell'ordine del giorno: « **Designazione di un membro supplente della Sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale** ».

Dobbiamo sostituire l'avv. Alois Lunger, nominato nell'aprile scorso membro supplente della sezione per il contenzioso elettorale, in quanto lo stesso ha raggiunto il limite massimo di età di 65 anni, alla data del 20 settembre.

Occorre procedere ai termini dell'art. 2 della citata legge 1147, secondo cui in caso di perdita di uno dei requisiti per la nomina di giudice popolare, viene fatta la sostituzione con decreto del Presidente. Dunque si tratta di un membro del gruppo linguistico tedesco; io pregherei di fare una o più proposte.

La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Meine Gruppe schlägt Dr. Paul Mayr von Bozen vor.

(Il mio Gruppo propone il dr. Paul Mayr di Bolzano).

PRESIDENTE: Allora è stato proposto il dott. Paolo Mayr, il figlio dell'ex assessore Paolo Mayr.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Bisogna accertare se ha i requisiti richiesti dalla legge, che poi non accada che se non ha l'età o se l'ha già superata, come è già accaduto, dobbiamo rifare un'altra volta la votazione.

PRESIDENTE: Ha ragione. È stato controllato e anche confermata la sua accettazione. Va bene.

Prego distribuire le schede e votare.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: Votanti 37 - Mayr voti 34, 1 scheda bianca, 2 schede nulle.

Il dott. Paolo Mayr è eletto quale membro supplente della Sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale, avendo ottenuto i voti necessari.

Passiamo ora alla trattazione del punto 2) dell'ordine del giorno: « **Ratifica della deliberazione della Giunta regionale relativa all'impugnazione avanti alla Corte Costituzionale della legge 28 luglio 1967, n. 641: "Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971"** ».

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Nell'introdurre questa discussione per la ratifica,

in via di urgenza — in base all'art. 38, n. 5 dello Statuto speciale — della deliberazione adottata dalla Giunta regionale per l'impugnativa avanti alla Corte Costituzionale della legge statale 28-7-1967, n. 641 contenente: «Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e il piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », desidero fare brevemente la cronistoria dei fatti, così come si sono svolti, e delineare l'atteggiamento tenuto dalla Giunta regionale in questa contingenza:

1) *Cronistoria dei fatti.*

In data 11 agosto 1967 l'Assessore sostituto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, Dott. Benedikter chiedeva telefonicamente al Presidente della Giunta regionale che la Giunta impugnasse avanti alla Corte Costituzionale, in via di urgenza, in base all'articolo 38 n. 5 dello Statuto, la legge statale n. 641 del 1967, per violazione delle competenze provinciali e regionali.

Il Presidente sottoponeva il problema alla Giunta, che era in seduta al momento della richiesta telefonica, e la Giunta, all'unanimità, in considerazione del fatto che vi erano 22 giorni di tempo per l'impugnativa e che mai, fino a quel momento, la Giunta si era sostituita al Consiglio per adottare provvedimenti di sua competenza — seppure in via di urgenza — deliberava di rispondere alla richiesta della Provincia di Bolzano invitandola a chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi sull'argomento, riservandosi di deliberare in via di urgenza — salvo l'esame del merito della questione — solo se il Consiglio non potesse riunirsi entro il termine di scadenza per il ricorso alla Corte Costituzionale.

Questa decisione della Giunta regionale veniva comunicata all'Assessore provinciale Dott. Benedikter il quale dichiarava che la Pro-

vincia si sarebbe rivolta alla Presidenza del Consiglio regionale.

In data 22 agosto 1967 il Presidente del Consiglio regionale comunicava al Presidente della Giunta regionale di aver esaminato la richiesta di impugnativa della legge per l'edilizia scolastica presentata dalla Provincia di Bolzano, di ritenere « quasi impossibile la convocazione del Consiglio nella prima metà di settembre » e di considerare possibile l'adozione in via di urgenza di una deliberazione di impugnativa da parte della Giunta regionale.

Con deliberazione di data 21-8-1967 la Giunta provinciale di Bolzano chiedeva al Presidente della Giunta regionale di impugnare avanti alla Corte Costituzionale la legge statale n. 641 per violazione delle competenze, regionale nel settore dei lavori pubblici e provinciale nel settore dell'istruzione pubblica.

Il Presidente della Giunta — in relazione alla precedente decisione della Giunta regionale — chiedeva al Presidente del Consiglio regionale — con telegramma di data 23 agosto, di convocare il Consiglio regionale oppure di riunire l'Ufficio di Presidenza del Consiglio o il Collegio dei Capigruppo per discutere l'argomento, per far conoscere alla Giunta una decisione di un organo rappresentativo di tutti i gruppi consiliari.

Con nota di data 28 agosto 1967 il Presidente del Consiglio regionale rendeva noto che il Collegio dei Capigruppo regionale, riunito nella stessa data unitamente all'Ufficio di presidenza del Consiglio, aveva espresso un orientamento favorevole a che l'impugnazione della legge in oggetto fosse deliberata dalla Giunta regionale, salvo ratifica del Consiglio, in base al disposto dell'art. 38, n. 5 dello Statuto speciale, nell'impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio.

Prima di procedere all'impugnativa la Giunta regionale riteneva doveroso sentire an-

che il pensiero della Giunta provinciale di Trento; la Presidenza della Giunta comunicava che la Giunta aveva esaminato la richiesta della Provincia di Bolzano, dichiarandosi, a maggioranza, favorevole all'impugnativa.

A seguito di queste comunicazioni la Giunta regionale, con deliberazione di data 31 agosto 1967, procedeva a chiedere alla Corte Costituzionale la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge statale n. 641 del 1967.

La deliberazione adottata dalla Giunta regionale veniva comunicata in data 31 agosto all'avvocato incaricato di produrre il ricorso, Prof. Giuseppe Guarino di Roma, e, in data 4 settembre 1967 alla Presidenza del Consiglio regionale per la ratifica dell'atto a sensi dell'art. 38 n. 5 dello Statuto.

Questi i fatti che hanno condotto all'impugnativa della legge statale sull'edilizia scolastica.

2) *Atteggiamento della Giunta regionale nel merito della questione.*

L'atteggiamento della Giunta regionale nel merito dei problemi connessi con l'impugnativa in discussione può essere così sintetizzato:

La prima richiesta di impugnativa della legge statale n. 641, quella telefonica del giorno 11 agosto 1967, riguardava soltanto l'articolo 60 — secondo comma — della legge, cioè quella norma che dispone che « nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province di Bolzano o di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti ».

Questa norma viene a costituire una formula nuova di definizione dei rapporti tra lo Stato e gli enti autonomi, formula finora mai introdotta in altre leggi di intervento statali

(legge per la montagna — Piano Verde — legge per le zone depresse del Centro Nord — legge per la sistemazione del suolo).

Questa formula si limita a dire che nella Regione e Province a Statuto speciale non avranno efficacia le norme della legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

Si può osservare:

- che se vi sono norme che contrastano con gli ordinamenti esse possono essere perciò incostituzionali;
- che non è stabilito da chi e come venga accertata questa incompatibilità;
- che l'applicazione della legge resta incerta per gli aspetti suddetti.

Questa formula sembra perciò criticabile e non contribuisce alla chiarezza dei rapporti tra lo Stato e gli enti autonomi.

Di conseguenza una verifica costituzionale sulla norma in oggetto è apparsa alla Giunta regionale conveniente, in linea di principio, al fine di avere un orientamento anche in relazione ad eventuali future leggi statali di uguale tenore.

La deliberazione di impugnativa adottata dalla Giunta regionale indica, di conseguenza, come da impugnarsi l'art. 60 — secondo comma — della legge n. 641.

In un secondo momento, e cioè con la nota della Presidenza della Giunta provinciale di Bolzano in data 28 agosto 1967, veniva prospettata al Presidente della Giunta regionale la richiesta di impugnare gli articoli 1 e seguenti, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 della legge 641 per violazione degli articoli 5 e 116 della Costituzione e 4, 11 e 13 dello Statuto speciale.

Questa richiesta di impugnativa veniva ad investire competenze statutarie provinciali e regionali.

Per quanto riguarda la addotta violazione delle competenze statutarie provinciali in materia di istruzione pubblica la Giunta regionale, in presenza di una richiesta della Giunta provinciale di Bolzano e di un atteggiamento favorevole alla impugnativa della Giunta provinciale di Trento, riteneva di accogliere la proposta di impugnativa sia per le norme da impugnare, sia per le motivazioni addotte.

Una valutazione sulla opportunità di impugnare la legge, sui riflessi diretti e indiretti della impugnativa è stata fatta dalle due Giunte provinciali, nella loro responsabilità politica; sovrapporre una ulteriore valutazione da parte della Giunta regionale, in una materia non rientrante nella sua competenza, non è apparso alla Giunta regionale corretto.

Del resto un atteggiamento di questo tipo è stato finora sempre adottato dal Consiglio regionale quando doveva esaminare richieste di impugnative presentate dalle Province di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda la richiesta di impugnare gli articoli 20/25 della legge n. 641 contenente norme in materia di lavori pubblici, essa è apparsa alla Giunta regionale secondaria e complementare della impugnativa riguardante la materia dell'istruzione pubblica.

La Giunta regionale ha ritenuto che impugnare una parte della legge, senza chiedere la verifica anche di quelle norme che intervengono nella materia dei lavori pubblici, riservata alla competenza legislativa primaria della Regione, potesse indebolire il contenuto del ricorso, senza consentire di verificare, con utilità anche per il futuro, i rapporti tra legislazione statale e competenze regionali nel settore dei lavori pubblici.

Pertanto la deliberazione di impugnativa riguarda anche gli articoli 20/25 della legge n. 641.

Nel complesso l'impugnativa può apparire piuttosto pesante, investendo circa 15 articoli della legge, ma è da ritenere che una verifica avanti alla Corte Costituzionale abbia da essere il più completa possibile, senza che il numero degli articoli ritenuti incostituzionali costituisca un elemento a sè stante di giudizio nella complessività del problema.

La Giunta regionale, nel chiedere al Consiglio la ratifica della propria deliberazione di impugnativa della legge statale n. 641 del 1967, ritiene di aver mantenuto un atteggiamento di obiettività e di correttezza, sia nei riguardi del Consiglio, che nei confronti delle Province di Trento e Bolzano, e, pertanto, essa confida nel voto favorevole della maggioranza del Consiglio.

Per quanto riguarda infine i rapporti con i Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici la Giunta non ritiene che un ricorso alla Corte Costituzionale, e cioè l'uso di uno strumento offerto dalla Costituzione, possa costituire un elemento di incrinatura delle relazioni cordiali e dei rapporti di collaborazione in atto.

Si tratta di precisare le rispettive sfere di competenza dello Stato, della Regione e delle Province, nell'interesse di tutti gli enti e per la chiarezza delle leggi, anche nei confronti dei cittadini: la certezza del diritto è un obiettivo comune dello Stato e degli enti autonomi.

La Giunta regionale ritiene che il presentarsi alla Corte Costituzionale sia un modo corretto e positivo di affrontare i problemi, evitando le polemiche e gli atteggiamenti sterili.

Anche in considerazione di ciò, ripeto, la Giunta regionale confida che il Consiglio vorrà ratificare la deliberazione in oggetto.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo argomento? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, nel momento in cui la Giunta nella propria delibera ha deciso di impugnare questa legge nazionale, indicando anche direttamente gli articoli per i quali si richiede il giudizio della Corte costituzionale, mi pare che sia opportuno che resti anche agli atti di questo Consiglio quello che è stato detto da parte liberale nella riunione della seduta congiunta della Presidenza del Consiglio e dei capigruppo. Nella relazione testè letta dall'on. Presidente della Giunta e distribuitaci, si fa accenno a un ragionevole timore, che tuttavia si crede di poter superare, il timore cioè che la proposta di impugnativa da parte del Consiglio regionale, una volta che sia stata ratificata, possa compromettere le cordiali relazioni con i ministeri che sono interessati direttamente all'applicazione di questa legge nazionale, che è stata così a lungo richiesta e della quale tanto chiaramente si è sentito il bisogno e la necessità. Noi confidiamo che le argomentazioni svolte dal Presidente della Giunta regionale in rapporto a questo tema, possano far breccia anche su quella che è la burocrazia centrale e che si riconosca che nessun metodo più corretto, un'assemblea legislativa che rappresenta le istanze autonomistiche di una regione, nessun mezzo più corretto può scegliere, che quello di ricorrere agli strumenti che la stessa Costituzione offre, per dirimere conflitti di competenze come pare che in questo caso sussistano. Tuttavia anche se confidiamo in ciò, noi riteniamo che la Giunta direttamente o attraverso le nostre rappresentanze parlamentari di ogni partito, anche se non sono elette in questa regione, debba fare un'opera di attenta sorveglianza e di attento pungolamento, perché in sede centrale non si colga l'occasione di questa impugnativa, per far mancare quegli interventi immediati che la legge stessa nazionale prevede. In quella sede congiunta di Presidenza del Consiglio e dei Capigruppo, mi ero

permesso di richiamare l'attenzione dell'allora rappresentante della Giunta, il vicepresidente cons. Raffaelli, su quella che a mio avviso era una necessità di rendere anche più esplicita questa nostra preoccupazione, chiarendo direttamente che nel momento in cui si impugnano quella serie di articoli che sono qui indicati, non intendiamo minimamente che possa essere sospesa l'efficacia dell'art. 12 della legge stessa, quell'articolo che detta le norme per la formazione dei programmi nel quinquennio '67-71 e che al primo comma prevede un congegno di transizione, un congegno di passaggio per gli anni '67-68 con la elaborazione di piani provvisori biennali che devono essere fatti dal provveditorato agli studi delle rispettive province, attraverso una commissione composta dal provveditore agli studi che la presiede, dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal sindaco del comune capoluogo di provincia o da un assessore da lui delegato, da un ispettore scolastico o da un capo di istituto di scuola secondaria, nominati dal provveditore agli studi. Ci piace innanzitutto rilevare che, quale voglia essere il giudizio della Corte sulla incostituzionalità effettiva di quegli articoli che ci proponiamo di impugnare, con questo art. 12 lo Stato non aveva in sostanza completamente disatteso le giuste esigenze e i diritti delle Province, particolarmente di queste nostre Province a statuto speciale, dato che il piano biennale provvisorio deve essere elaborato e presentato non soltanto attraverso una commissione composta di rappresentanti dello Stato, ma in questo caso con la presenza diretta dell'assessore provinciale alla pubblica istruzione. E pertanto dobbiamo riconoscere che se violazione delle competenze c'è stata in questa legge — su questo si pronunzierà la Corte costituzionale — è stata una violazione che nasce da quella che è la difficoltà che i congegni stessi della programmazione presentano nel momento in cui vogliono

essere posti in atto concreto. In quella riunione il rappresentante della Giunta si era impegnato dinanzi a noi a rilevare questa preoccupazione da me presentata, e mi pare di ricordare — purtroppo, verbali se ne tengono sempre sì e no e sono anche inevitabilmente riassuntivi — mi pare di ricordare che si era impegnato a far sì che nel ricorso venisse chiaramente precisato che noi non volevamo, anzi eravamo preoccupati che questo ricorso per quel numero determinato di articoli che è stato indicato, potesse in un certo senso congelare o sospendere o comunque ritardare la applicazione di questo art. 12. Perché in questo caso, se qualche cosa di simile dovesse avvenire, noi avremmo fatto una grande opera per la difesa delle prerogative autonomistiche delle nostre province, ma avremmo fatto invece una pessima opera nei confronti delle nostre popolazioni e del settore dell'edilizia scolastica, che ha urgente bisogno — è stato riconosciuto da tutti e su questo non mi intrattengo, tanto è ovvio — ha urgente bisogno di un intervento vivificatore e rinsanguatore. Questo anche perché il veder affidata un'altra volta una di queste nostre cause all'esimio prof. Guarino, mi dà una certa preoccupazione. E non tanto per una viscerale antipatia per l'uomo, quanto per il fatto che negli atti che ci sono stati distribuiti nel momento in cui ci è stata posta a conoscenza questa richiesta della provincia di Bolzano e la successiva richiesta della Giunta regionale di poter avere una specie di tacito consenso pregiudiziale da parte dei gruppi, in questa memoria, l'ho fatto notare anche in quella riunione, addirittura si parla di impugnare gli artt. 1 e seguenti. Io non vorrei che poi in sede di Corte costituzionale questo benedetto uomo andasse *ultra petita*; deve essere ben chiaro che la Giunta deve in questo momento sorvegliare attentamente perché con questa impugnativa si intenda semplicemente mettere in discussione quel determinato nume-

ro di articoli che sono stati indicati e non si faccia una questione di impugnativa della legge dall'art. 1 e seguente. Difendiamo le prerogative autonomistiche della Regione e delle Province, però su una base di una considerazione realistica, che questo non torni a danno di quelli che sono i settori particolarmente delicati come questo della edilizia scolastica. E allora io concludo dicendo che noi diamo il voto favorevole alla ratifica della impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, già attuata dalla Giunta regionale, ma che preghiamo vivissimamente la Giunta regionale di fare attenzione a questo doppio ordine di pericolosità, cioè intrattenere subito fin dall'inizio dei rapporti utili con i Ministeri competenti, perché nulla venga ritardato di quello che può essere fatto immediatamente e aprire gli occhi perché la nostra difesa, ancora una volta indicata nella persona del prof. Guarino, difenda quello che vogliamo che sia difeso noi e che non si vada effettivamente *ultra petita*.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): In quella riunione di capigruppo, il nostro partito ha espresso parere favorevole per l'impugnativa della legge, che noi abbiamo del resto criticata in Parlamento, ed anche in questa sede noi ribadiamo il nostro parere favorevole all'impugnativa stessa. Io non ritengo essere nè utile nè necessario ricapitolare tutti i punti che sono stati impugnati e che sono meritevoli di impugnativa: intendo sottolineare un punto che a noi comunisti appare fondamentale, una ragione di principio, di fondo, che giustifica di per sé l'impugnativa di questa legge e in particolare quanto dispone l'art. 3 della legge medesima, che è stato impugnato, circa l'istituzione degli uffici scolastici regionali o interregionali. L'art. 3 del testo

legislativo dice che allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge, sono istituiti uffici scolastici regionali o interregionali, come indicato nella tabella annessa, e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A tali uffici sono preposti sovrintendenti. Ebbene, la tabella annessa a cui fa riferimento l'art. 3, al punto 5 parla di ufficio scolastico interregionale per le province di Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, con sede a Venezia. È evidente la confusione che su questo punto porta l'art. 3, perché non si può sancire la istituzione di un ufficio interregionale che abbraccia le due province della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e istituire questo ufficio a Venezia, nominando un organismo burocratico *ad hoc* nella persona del sovrintendente, per poi dire: fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale. C'è una contraddizione palese e profonda, contraddizione a nostro avviso insanabile. E noi abbiamo discusso con i nostri rappresentanti nella Camera questa pericolosa tendenza a svuotare l'autonomia della Regione attraverso l'istituzione di organismi, di enti burocratici, che operano al di fuori della Regione e che tendono ad assorbire competenze della Regione o delle Province. Questo si sta verificando anche per altre leggi. Ora questo punto ci sembra decisivo e fondamentale. Tutte le altre regioni a Statuto speciale, fatta eccezione per la val d'Aosta, hanno il loro ufficio nella regione stessa. Non v'è ragione quindi perché per la regione Trentino-Alto Adige, che tra l'altro è così travagliata da questioni interne ed esterne di competenze e di nuove ristrutturazioni di competenze, si debba derogare a questo principio generale. Se si debbono istituire uffici regionali, ebbene, per una regione che ha così bisogno di una precisa regolamentazione dell'autonomia, si faccia un ufficio scolastico regionale che abbia dimensioni regionali.

Diciamo di più: questa tendenza, da parte del Governo, di svuotare le competenze effettive della Regione e delle Province in materie assai importanti, contrasta con tutto il discorso che è avviato, e che noi conosciamo quanto sia difficile, sull'ampiamiento delle competenze delle Province di Bolzano e di Trento, sul discorso sul pacchetto e così via. È inutile parlare di ampliamento delle competenze provinciali, è inutile parlare di pacchetto, se poi negli atti concreti che sono quelli che contano, si segue una linea opposta, di scavalcare non soltanto le competenze delle Province, ma addirittura la competenza della Regione. Per questo noi, ripeto, appoggiamo il ricorso presentato dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte zum Bericht etwas Neues hinzufügen, das sich, nachdem der Landesausschuß die Anfechtung beantragt hat, inzwischen ereignet hat. Um es kurz zu machen: Es handelt sich um dieses inzwischen in Venedig errichtete interregionale Schulamt, in das selbstverständlich auch die Provinzen Bozen und Trient einbezogen sind. Die Provinzen sind aufgefordert worden, ihren Beitrag zur Errichtung und zum Betrieb dieses interregionalen Schulamtes zu leisten.

Der Minister hat im Parlament im Zusammenhang mit einem anderen Schulgesetz, das derzeit behandelt wird, erklärt, daß sich diese interregionalen Schulämter nicht nur mit der Programmierung des Schulhausbaues, sondern auch mit den Personalstellenplänen (ruoli) der Volks- und Mittelschulen zu befassen haben, so daß also in Zukunft die Ausschreibungen für Volks- und Mittelschullehrer regional erfolgen, d.h. in unserem Fall interregional, im Sinne der Region Drei Venetien. In diesem Gesetz

- wo es also um eine gewisse Anpassung dieser Stellenpläne und Laufbahnen der Volks- und Mittelschullehrer geht - wird auch nicht auf die bereits in der Provinz Bozen bestehende Schulordnung und das deutsche und ladinische Schulwesen besondere Rücksicht genommen.

Dieses interregionale Schulamt in Venedig ist also inzwischen entstanden; der Art. 3 des Schulhausbaugesetzes wird demnach durchgeführt. Nachdem das Gesetz vorhanden ist, muß es der Staat auch durchführen, unabhängig davon, ob dann der Verfassungsgerichtshof, dessen Urteil spätestens im Frühjahr herauskommen dürfte, das Gesetz als nicht anwendbar erklären wird. Schon dieser Umstand, daß ein interregionales Schulamt nicht allein für die Programmierung des Schulhausbaus, sondern auch für andere bisher vom Unterrichtsministerium erfüllte Aufgaben vorgesehen ist, dürfte Grund genug sein, das betreffende Gesetz anzufechten.

Der Abgeordnete Corsini ist mit der Anfechtung ebenfalls einverstanden, aber unter der Bedingung, daß dadurch in der Zwischenzeit die Staatsausgaben für den Schulhausbau in der Region nicht gefährdet werden. Dazu ist nur zu sagen, daß bei Nichtanfechtung des eine Übergangsregelung enthaltenden Art. 12 derselbe trotzdem auch in der Region durchgeführt wird. Er wird ja übrigens schon durchgeführt, denn das Schulamt hat bereits an alle Gemeinden, an die Provinzen Rundschreiben mit der Aufforderung gerichtet, Vorschläge einzureichen. Dies ist inzwischen auch geschehen. Diese für ganz Italien, und zwar für die Jahre 1967 und 1968 vorgesehene Übergangsregelung schreibt vor, daß vom Programmierungsmechanismus abgesehen wird. Sie kann daher durch die Anfechtung der anderen Artikel nicht indirekt zu Fall gebracht werden.

Es wird immer so sein, daß die Region oder die Provinz bei der Anfechtung von

Staatsgesetzen über die Programmierung oder die Bereitstellung außerordentlicher Mittel zur Lösung bestimmter sozialer und wirtschaftlicher Aufgaben mit Hindernissen zu kämpfen haben wird, weil der Zentralismus nicht so leicht überwunden werden kann. Das trifft auch für das Parlament zu, weshalb dieses Übel immer wieder durch einen Nebeneingang zurückkehrt, wenn es einmal durch den Haupteingang hinausgejagt worden ist. Wir haben dies ja gerade bei diesem Gesetz erlebt. Wir müssen uns deshalb ungeachtet des Umstandes zur Wehr setzen, daß bestimmte Kreise — es könnte auch das zuständige Ministerium sein — damit drohen, die vorgesehenen Mittel dem Gebiet zu entziehen, dem sie zugedacht worden waren.

Sie können aber gar nicht entzogen werden und es könnte sich schlimmstenfalls nur um eventuelle Verzögerungen handeln. Dank der bereits erwähnten Übergangsregelung wird aber auch dies nicht möglich sein. Dies soll nicht heißen, daß es dann in anderen Fällen, wie z.B. bei der Krankenhausprogrammierung, erneut vorkommt. Wir müssen uns deshalb in diesem, wie auch in anderen Fällen unbedingt zur Wehr setzen, um unsere Rechte zu wahren.

Eine Tatsache, möchte ich sagen, ist hier in diesem Zusammenhang besonders zu unterstreichen, und zwar wurde gleichzeitig mit dem Programmgesetz, in welchem die Mitentscheidung der Regionen oder der Provinzen mit Spezialstatut hinsichtlich der Programmierung in den Sachgebieten, wo sie Zuständigkeit haben, klar ausgesprochen ist, auch dieses Gesetz — und andere sind unterwegs — verabschiedet, in dem diese maßgebliche Beteiligung der Regionen mit Spezialstatut an der Programmierung des Schulhausbaues nicht berücksichtigt worden ist. Das gibt zu denken. Selbstverständlich ist die einzige Reaktion die, dasselbe anzufechten, um so mehr als hier, nachdem die konkreten Abänderungsanträge abgelehnt wor-

den waren, dieser zweite Absatz des Art. 60 hinzugekommen ist, der geradezu dazu zwingt, das Gesetz anzufechten. Denn wenn die Provinz oder die Region der Regierung mitteilen würde: Wir sind der Ansicht, daß die hier angefochtenen Artikel nicht anwendbar sind, bzw. daß dieses interregionale Schulamts uns nichts angeht, dann würde das Ministerium antworten: Das Gesetz ist jetzt erschienen und wird durchgeführt. Wer soll dann entscheiden, ob gewisse Artikel mit der Regional- oder der Provinzautonomie unvereinbar sind? Die Regierung steht auf dem Standpunkt, daß das Gesetz so durchgeführt wird, wie es lautet — siehe Einrichtung des interregionalen Schulamtes usw., und wir stehen auf dem Standpunkt, daß diese Artikel unvereinbar sind. Nachdem wir uns gegenüber der Regierung auf Verwaltungsebene nicht durchsetzen können, bleibt uns nichts anderes übrig als die Anfechtung.

Der zweite Absatz des Art. 60 ist so formuliert, daß ihn die Regionen anfechten können, worauf dann der Verfassungsgerichtshof darüber entscheiden wird. Nach der Regelung dieses Sachgebietes, d.h. der Programmierung, hat sich das Parlament seiner Aufgabe entzogen, die entsprechende Organisation im Einklang mit den Regionalautonomien zu regeln, so daß es diese Aufgabe dem Verfassungsgerichtshof überlassen hat. Dieser wird die Aufgabe als solche höchstwahrscheinlich nicht übernehmen, sondern nur sagen, das Parlament möge seiner Pflicht nachkommen. Ich stelle mir vor, daß der Verfassungsgerichtshof erklären wird, daß das Parlament eine konkrete Regelung hätte treffen müssen, d.h. die Nichtanwendbarkeit gewisser Artikel vorzusehen. Das Parlament ist ja verpflichtet, sich mit dieser Frage der Beteiligung der Spezialregionen an der Schulhausbauprogrammierung konkret auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall ist es so, daß die autonomen Provinzen,

aber auch die Region für ihren Teil, gar nicht anders können, als dieses Gesetz anzufechten. Dies wäre das erste Gesetz, das gleichzeitig mit dem allgemeinen Programm erscheint. Das allgemeine Programm enthält Grundsätze hinsichtlich der Beteiligung der Spezialregionen an der Programmierung, die im großen und ganzen eben die Autonomie respektieren. Gleichzeitig erscheint aber vom selben Parlament ein Gesetz, das die politische Autonomie der Spezialregionen und -provinzen nicht respektiert. Es ist also unbedingt notwendig, hier eine Klärung herbeizuführen.

Vorrei aggiungere, alla relazione, qualcosa di nuovo verificatosi dopo la richiesta impugnazione da parte della Giunta Regionale. Si tratta, per farla breve, dell'Ufficio Scolastico Interregionale, istituito nel frattempo a Venezia, e che comprende ovviamente anche le province di Trento e Bolzano. Alle due province è stato richiesto di contribuire all'istituzione ed al funzionamento del succitato ufficio.

In Parlamento il Ministro ha, in connessione con un'altra legge scolastica attualmente in discussione, dichiarato che questi uffici scolastici interregionali non devono essere preposti soltanto alla programmazione dell'edilizia scolastica, bensì anche ai ruoli del personale delle scuole elementari e medie, onde in futuro, i concorsi per insegnanti di dette scuole vengano appunto banditi a livello regionale, o meglio interregionale, inteso cioè per la Regione delle Tre Venezie. In questa legge — preposta dunque a conseguire un certo livellamento dei ruoli e delle carriere degli insegnanti di scuola elementare e media — non si tiene neppure particolare conto dell'attuale ordinamento scolastico, nè delle scuole di lingua tedesca e ladina, sussistenti in provincia di Bolzano.

Dunque, ripeto, è sorto, nel frattempo, a Venezia questo Ufficio Scolastico Interregionale; di conseguenza verrà attuato l'articolo 3 del-

la legge sull'edilizia scolastica. Visto che la legge c'è, lo Stato è tenuto ad attuarne le norme, e ciò indipendentemente dal fatto che la Corte Costituzionale, la cui sentenza dovrebbe uscire al massimo in primavera, possa poi dichiarare non applicabile tale legge. Il solo fatto che un ufficio scolastico interregionale venga preposto, non alla sola programmazione della edilizia scolastica, ma anche a compiti finora di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione, dovrebbe costituire motivo sufficiente all'impugnazione di una tale legge.

Anche il consigliere Corsini concorda sull'impugnazione, a condizione però che essa non pregiudichi, nel frattempo, le spese pubbliche per l'edilizia scolastica. A ciò resta solo da aggiungere che, in caso di non impugnazione, verrà ugualmente messo in atto, in Regione, il regolamento transitorio contenuto nell'articolo 12. Questo regolamento, d'altronde, è già in fase di attuazione, visto che l'Ufficio Scolastico ha diramato una circolare alle Province ed ai Comuni, con la richiesta di inoltrare delle proposte, il che si è, nel frattempo, regolarmente verificato. Detto regolamento transitorio, previsto per il 1967 - 68 in tutta Italia, prescrive che si agisca a prescindere dal meccanismo della programmazione, per cui non può essere invalidato neanche con l'impugnazione degli altri articoli. Le cose andranno comunque sempre per questo verso, e cioè che la Regione o la Provincia, allorché vorranno impugnare leggi statali relative alla programmazione od assegnazione di fondi straordinari per la soluzione di determinati problemi a carattere social-economico, si troveranno continuamente a dover lottare contro inevitabili ostacoli, poiché vincere il centralinismo non è per nulla facile. Anche il Parlamento è parte in causa in questo inconveniente, che pur venendo eliminato o, diciamo, scacciato, dalla porta principale, continua a ripresentarsi dall'ingresso secondario, come sta

appunto capitando con questa legge. Dobbiamo perciò, a prescindere dalle circostanze, metterci sulla difensiva onde evitare che determinate cerchie — potrebbe essere addirittura il competente Ministero — avanzino la minaccia di negare i previsti mezzi alla zona cui erano destinati.

Tale minaccia sarebbe, comunque, destinata a restar tale o, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero venir protratti i termini, cosa questa anch'essa pressoché impossibile, grazie al menzionato regolamento transitorio. Questo non vuol dire però che in altre circostanze, quale ad esempio la programmazione ospedaliera, ciò non possa ripetersi, per cui è necessario, in ogni caso, che, a salvaguardia dei nostri diritti, noi ci si tenga sulla difensiva.

In tal connessione vi è un dato di fatto da porre, direi, in particolare evidenza e cioè che contemporaneamente alla legge programmatica, dalla quale risulta chiaramente il diritto delle Regioni o Province a Statuto Speciale di partecipare, nell'ambito delle loro competenze, alla programmazione, è stata approvata anche questa legge — altre stanno per esserlo — nella quale non si è tenuto in alcuna considerazione questa importante compartecipazione delle Regioni a Statuto Speciale alla programmazione dell'edilizia scolastica. Ciò è preoccupante. Ovviamente non si può reagire se non impugnando la legge, tanto più che essendosi aggiunto alla stessa, in seguito appunto al rigetto delle concrete proposte di modifica, questo secondo comma dell'art. 60, non rimane proprio altra soluzione. Poiché se la Regione o la Provincia dovessero comunicare al Governo: « Noi riteniamo che gli articoli qui impugnati non siano applicabili, nella fattispecie, che questo Ufficio Scolastico Interregionale non ci riguarda », il Ministero risponderebbe: « Ora che la legge c'è ne verranno anche attuate le norme ». Chi dovrebbe poi stabilire se determinati articoli sia-

no, o meno, compatibili con l'autonomia regionale o provinciale? Il Governo sostiene che la legge debba essere applicata così com'è — vedi l'istituzione dell'Ufficio Scolastico Interregionale, etc. — e noi, di contro, siamo dell'avviso che questi articoli di legge non siano compatibili con l'autonomia. Considerato dunque che non riusciamo a far valere le nostre ragioni di fronte al Governo, non ci resta altra via che la impugnazione.

Il secondo comma dell'art. 60 è formulato in maniera tale che le Regioni possano impugnarlo, dopo di che la decisione resta spettanza della Corte Costituzionale. In seguito alla regolazione di questo settore, ossia della programmazione, il Parlamento si è sottratto al compito di rendere conciliabile l'organizzazione con l'autonomia, rimettendo tale compito alla Corte Costituzionale. Questa, molto probabilmente, non ne vorrà sapere e si limiterà a chiedere che il Parlamento assolva al proprio dovere dichiarando, immagino, che avrebbe dovuto, il Parlamento, provvedere ad una concreta regolazione, vale a dire a prevedere l'inapplicabilità di determinati articoli di legge. Il Parlamento sarebbe, infatti, tenuto a vagliare a fondo questo problema della partecipazione delle Regioni a Statuto Speciale alla programmazione dell'edilizia scolastica. Resta comunque il fatto che alle Province, nonché alla Regione per quella parte in cui è interessata, non rimane altra alternativa che l'impugnazione di questa legge, che sarebbe la prima ad uscire contemporaneamente al programma generale. Le norme del programma generale sulla partecipazione alla programmazione, delle Regioni a Statuto Speciale, si conformano nel complesso al rispetto dell'autonomia. Di contro, ecco però la legge nazionale, la quale non rispetta affatto l'autonomia politica delle Regioni — e Province — a Statuto Speciale. È necessario, pertanto, provvedere ad un'adeguata chiarificazione in merito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, ho voluto seguire con l'attenzione che mi è consentita, quelli che sono stati gli interventi che fino a questo istante si sono svolti in sostegno della tesi favorevole all'impugnativa della legge dello Stato riguardante l'edilizia scolastica. E questa attenzione ho prestato perché il mio atteggiamento, come ella saprà, on. Presidente, in sede di commissione dei capigruppo, non fu certo atteggiamento favorevole alla impugnativa. Le perplessità che in quell'istante io ebbi a documentare ai colleghi capigruppi, non è che mi siano state sollevate dagli oratori che mi hanno in questo istante preceduto. E non perché, vede, io sia rimasto tendenzialmente o radicalmente strenuo difensore di competenze che hanno da essere regionali e che invece lo Stato a sè assicura, non perché io abbia voluto una volta ancora documentare e provare la mia fede antiautonometrica, ma per ragionato e meditato convincimento. Io non ho mai avuto perplessità o dubbi a dare pareri favorevoli ad impugnative o ad interventi presso i competenti organi dello Stato, quando in me era radicato il convincimento che particolari compiti devoluti alla Regione venivano in quel momento sottesi alla nostra competenza. È proprio perché sono convinto del contrario che il mio atteggiamento in quell'istante è stato atteggiamento negativo. On. assessore, perché noi impugnamo questa legge? Forse perché lo Stato ha avocato competenze nostre alla propria competenza? Forse perché ha invaso una competenza che è stata dallo Statuto riconosciuta a noi? Ma io allora mi dovrei chiedere perché il Consiglio regionale non ha mai impugnato le leggi dello Stato che finanziavano le scuole costruite nella regione Trentino-Alto Adige. Perché le leggi precedenti, che assicuravano attraverso il con-

corso sui mutui la costruzione, la realizzazione di scuole nelle nostre due province, non sono mai state impugnate e dalle Province e dalla Regione? Evidentemente perché non era competenza nostra, perché non potevamo impugnarle, non perché avevamo fatto il ragionamento della utilità, della convenienza di accogliere comunque denaro a noi destinato, ma perché in quel settore la Regione e le Province non vantavano competenza alcuna. Infatti l'assessore Benedikter non parte dal terreno delle competenze che avrebbe eventualmente dovuto invadere *temporibus illis*, ma parte da altro e diverso ragionamento, che da un punto di vista obiettivo dobbiamo riconoscergli valido. Parte cioè dalla nuova teorica, che dalla programmazione viene posta in essere in questo momento a tutta la legislazione italiana e a tutti gli organi che saranno chiamati ad attuarla. Cioè è perché nella base del *de jure condendo* l'assessore Benedikter ha scoperto o gli par d'intuire e di capire che certi compiti, certe funzioni che un tempo alle Province o alle Regioni non spettavano, adesso in fase di realizzazione del vasto disegno della programmazione economica, improvvisamente possono o debbono alle Province e alle Regioni competere. Siamo quindi sul piano non certo del diritto, siamo sul piano ancora della discussione, della filosofia, tanto è vero che l'illustre prof. Guarino di immortali principi parla, affronta i temi del discutere alto, avanza a noi tesi che giuridiche non sono, ma che sono bellissime da un punto di vista della teorica della programmazione, ma che alla Corte costituzionale non interessano minimamente, perché la Corte costituzionale discute sulla realtà che è la legge e non sui filosofemi, sulle belle idee. È evidente che ciascuno di noi, di fronte a questa situazione, ha doverose perplessità, deve sentire doverose perplessità. L'assessore Benedikter, che in materia di diritto è stato sovente fedele discepolo dell'empirismo inglese,

improvvisamente lo ha abbandonato per far proprio il razionalismo di scuola francese e ha detto: se il Parlamento nazionale dice in un suo articolo, che tutti gli articoli di questa legge che possono essere in contrasto con i diritti delle Province e delle Regioni dovessero essere applicati, noi dichiariamo fin d'ora che non hanno valore e vigore. Questa tesi è piaciuta anche all'on. Giunta regionale, perché nell'argomentare dell'on. Presidente abbiamo inteso dire che dal momento che si asserisce in un articolo della legge che possono sussistere articoli in contrasto con le potestà regionali, ergo esistono gli articoli in contrasto con le potestà regionali. Ora, on. Presidente, in questo caso mi pare dimostrato invece che nella incertezza generale del diritto che si va formando, il Parlamento italiano abbia voluto in un espresso articolo, che ci potrà anche non piacere o che potrà suscitare in noi delle diffidenze, perché è la prima volta che esso viene impiegato nella fase legislativa, certamente il Parlamento italiano ha voluto ribadire un concetto che dovrebbe piacerci: ha riconosciuto le competenze delle Regioni e delle Province e dichiara espressamente che tutti gli articoli di una legge, che contro queste competenze dovessero cozzare, non sono validi. E allora, on. Presidente, lei si chiede a un certo momento: ma chi stabilisce se un articolo può essere applicato o meno? Rispondo facilmente: è l'atto del Ministro che dovrà essere impugnato, non serve impugnare la legge, non ha nessuna importanza che noi impugniamo la legge. Noi sappiamo che questa legge viene perché urgentemente richiesta, perché già c'è nel Parlamento da anni, perché i contrasti fra i partiti della maggioranza su quella che era la programmazione scolastica non sono stati affatto appianati, non sono stati assorbiti o sopiti. Si è cercato di porre rimedio improvvisamente a quelle che sono le carenze di fondo della scuola italiana, investendo denaro con una legge di

programmazione, al di là della programmazione. Noi non sappiamo ancora come funzioneranno gli organi della programmazione; noi dovremo impugnare nella sede valida e competente, la legge istitutiva degli organi della programmazione, perché io sono perfettamente convinto, come è perfettamente convinta la parte politica che rappresento, che la programmazione ha un senso solo se nasce dal basso, non se è imposta dall'alto. Non può esistere programmazione di questo tipo, per una civiltà come noi la prospettiamo e la vogliamo. E quindi è in quella sede, evidentemente, che dovranno essere codificati, che dovranno essere affermati i diritti e i doveri delle Regioni e delle Province; e una volta appianato questo importante problema in sede politica e in sede legislativa, è evidente che quella attività del Parlamento sarà conseguente alla legge che dovrà generare la programmazione. Oggigiorno noi ci lamentiamo, on. Presidente, di che cosa? Che abbiamo un figlio brutto. Eh, dovevamo scegliere una madre bella. Quando Bernard Shaw si sentì, tramite lettera, proporre da una bellissima fanciulla il matrimonio, perché, affermava la stessa, « voi siete l'uomo più intelligente del mondo, io sono la donna più bella, o una delle donne più belle, pensate che figlio avremo », Bernard Shaw rispose, dopo attenta meditazione: « gentile signorina, io la ringrazio della sua offerta, ma non la posso accogliere, perché non vorrei che il figlio assomigliasse tutto a sua madre ». E qui che cosa facciamo noi? Ci lamentiamo che il figlio assomiglia tutto a sua madre. Che cosa vuole? Gli organi della programmazione sono quelli che sono, attraverso la legge che ci è stata congegnata, la programmazione dovrà avere quella vita e quello svolgimento, e ci lamentiamo noi adesso, in sede politica, che una legge che deve attuare parte della programmazione, non sia secondo i nostri gusti e le nostre volontà. E i nostri assessori? E i vostri

deputati? I vostri senatori come si sono comportati, quando si è discussa questa legge? I miei hanno protestato. I deputati e i senatori del M.S.I. hanno palesemente dichiarato che si violavano certe competenze regionali. Però cosa è successo di queste dichiarazioni? Che sono entrate a far parte degli atti parlamentari, e la legge è quella che è. È lì che dovevate intervenire, è adesso che si deve intervenire. Io capisco che ci sia una difficoltà enorme, appunto perché siamo ancora in sede di *de jure condendo*. Ma allora è assurdo, inutile che noi vogliamo impugnare questa legge; questa legge dovrà essere modificata dal Parlamento, allorché il Parlamento, si sarà creata e costituita la visione di come la programmazione dovrà essere attuata. E questa volontà del Parlamento è chiaramente espressa nell'articolo che dice « tutti gli articoli che dovessero contrastare con le potestà regionali, non hanno efficacia, non hanno vigore nelle regioni e nelle province a statuto speciale ». On. Presidente, ecco perché io ritengo che sia assurdo e inutile proporre ricorso contro questa legge, anche perché, torno a ripetere, il prof. Guarino è il nostro avvocato. Eh, il prof. Guarino sa che la scuola napoletana del diritto è una delle scuole più grandi e illustri; il prof. Guarino sa che accanto alla scuola napoletana del diritto, che tanto ha creato nella filosofia e nel pensiero e nell'ordinamento giuridico italiano, esiste la grande scuola purista napoletana nella lingua, sa che esiste la grande scuola della filosofia napoletana che ha arricchito il pensiero e l'esperienza degli italiani. Solo che lui è rimasto fedele ad una scuola, che non ha niente a che fare con questa; è rimasto fedele alla scuola della tarantella: canto e se non canto moro. Mi pare sia questa la sua divisa. Oh, è vero, i suoi pareri alle regioni e alle province gli emette o da Zermatt o dalla Val Badia, dove va a sciare; all'estate va a Zermatt, l'inverno viene tra di

noi a S. Vigilio di Marebbe, mi pare, e i suoi pareri li emette là. Forse è consolidato in questo suo convincimento dalla bontà dell'altra scuola, che è quella di Pralognan. Dal momento che la unificazione è nata così in luoghi climaterici, il prof. Guarino pensa che le sue tesi filosofiche possano trovare rispondenza e veste giuridica a seconda dei luoghi di cura in cui egli li va assumendo ed emettendo. Io però ho tutti i miei dubbi su un simile procedere e sulle tesi avanzate e sulle proposte che ci sono state consegnate. Io direi di mantenere un atto di doverosa fiducia in un momento in cui si dice che si vuol costituire una società nuova e che questa società dovrebbe scaturire dalla attività del Parlamento che crea la programmazione. Non sappiamo cosa è ancora; non ci sono ancora le linee generali e le strade che questa programmazione dovrà battere e già noi proclamiamo che il Parlamento è contro la Regione, è contro le Province autonome. Pertanto io proprio non mi sento, on. Presidente, di poter dare un voto favorevole alla impugnativa che ci è stata proposta.

E vorrei concludere con un'altra breve osservazione. Vorrei dirle che temi del genere, on. Presidente, non possono essere affidati ai capigruppo. Non è pensabile che di fronte ad argomenti di così valida, profonda importanza d'ordine legislativo, d'ordine amministrativo, si possa convocare il collegio dei capigruppo per ottenere da loro la adesione a proporre impugnativa o a non proporla. I capigruppo rappresentano i partiti; l'Assemblea legislativa rappresenta il legislativo, il potere sovrano, la legge. Rappresenta la legge. Ed è nell'ambito del legislativo che simili argomenti vanno trattati e non si può affidare a un mero aspetto politico argomenti di così profonda e grande importanza. Questo il mio sommesso giudizio per quello che riguarda la procedura che si è voluta adottare.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.): On. Presidente, nonostante il travagliato e lungo *iter* legislativo di questo provvedimento governativo a favore della scuola, a noi resta comunque l'impressione che lo stesso sia stato formulato ed elaborato con eccessivo spirito approssimativo. Con quel sistema della improvvisazione e del metodo sbrigativo che purtroppo è troppo frequente nell'ambito del legislatore, nell'ambito e nel mondo delle nostre pubbliche amministrazioni. Altrimenti non riesco a rendermi conto della semplicità e della insufficiente formulazione e chiarezza dello stesso disegno di legge, dello stesso provvedimento legislativo. Ed è questa la ragione che ci spinge a dare il nostro voto favorevole all'impugnativa. Come bene dice il Presidente della Giunta nella sua relazione al progetto di impugnativa, l'art. 60 è proprio monco. È la prima parte che noi consideriamo, che ci dà la riprova di quello che abbiamo detto; la improvvisazione e il sistema sbrigativo di questo articolo è tale da farci preoccupare in questa sede, in questa circostanza, in questa occasione, ma che ci dà anche purtroppo la sensazione e la certezza che il sistema è un sistema ormai comune, un sistema ormai alla portata di mano, e che ci viene a confondere e a disturbare il nostro lavoro in varie riprese. Noi dobbiamo a questo proposito aggiungere che se di principi autonomistici si parla, come si parla nello spirito e nel contenuto del progetto di impugnativa da noi proposto in questa sede, noi dobbiamo aggiungere che ciò eventualmente costa sacrificio, e dobbiamo a questo proposito dichiarare di non accettare la preoccupazione che in questa sede, in questo Consiglio si è diffusa, di ritenere pericolosa la impugnativa, perché potrà causare la perdita di quelle che sono le

disponibilità a favore della nostra Regione, delle nostre due Province. Ora devo riprendere un certo discorso che ha fatto il cons. Ceccon: noi se vogliamo difendere i nostri principi autonomistici dovremo difenderli in ogni circostanza e in ogni occasione, anche se questo dovesse costare sacrificio finanziario, cioè rinuncia a benefici diretti di finanziamenti da parte dello Stato. Se abbiamo questo coraggio, se abbiamo questo spirito di sacrificio in ogni circostanza e in ogni momento, potrà darsi che questi stessi principi saranno salvaguardati e saranno rispettati e noi stessi saremo rispettati di fronte a quelle che sono le prerogative, a quelli che sono gli interessi contrastanti di parte governativa. Perciò io dico: anche se dovessimo correre il pericolo di un ritardo nel finanziamento o di un torto che dovremo subire, torto giustificato o meno nella ripartizione dei fondi stessi a favore delle nostre due province, vale la pena di correre questo rischio, se vogliamo essere i difensori dei principi autonomistici, cioè se vogliamo essere i difensori delle prerogative complete della nostra autonomia.

Detto questo io voglio ancora fare un'altra breve considerazione su quello che è stato dal cons. Benedikter portato qui come nuovo elemento da aggiungere all'esame di questa delibera, di questa impugnativa, che la legge, tale come è, è già operante di fatto nei suoi particolari nella nostra regione, nelle nostre due province, dal momento che gli uffici interregionali per la decentralizzazione dal Ministero di tutte quelle funzioni che in questa legge sono contenute, questa legge è già operante, ed è già un fatto negativo da una parte e positivo dall'altra, se vogliamo considerarlo, ma che ci induce a giustificare la nostra presa di posizione nell'impugnativa. Detto questo, mi auguro che il Consiglio voglia accettare e approvare la impugnativa nel suo insieme.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Brevemente. Debbo una precisazione al collega cons. Ceccon. Quando io ho chiesto che il Consiglio mi desse una decisione, che confortasse la Giunta sulla, non dico regolarità, ma sulla opportunità che essa assumesse i poteri del Consiglio per prendere quella delibera, non era che la Giunta chiedesse un parere nel merito, perché mi è sembrato che lei rivolgesse un cortese rimprovero, non so se al sottoscritto o al Presidente del Consiglio, nel senso di osservare come temi di questo genere non andavano trattati dai capigruppo, bensì dal Consiglio. Consigliere, è questo che io ebbi a chiedere al signor Presidente del Consiglio, reiteratamente, e ho tenuto a documentarlo, perché mi rendo conto che la Giunta regionale avrebbe potuto essere tacciata di fretta, di celerità, mentre c'erano 22 giorni di tempo e il Consiglio avrebbe potuto essere investito. Quindi non per il merito, per il quale un orientamento della Giunta esisteva già bensì per l'aspetto formale, in quanto — se non lo dicessi io, è comunque scritto — è il Consiglio regionale che deve prendere l'impugnativa. Quindi il discorso non era nel merito, riguardava proprio il desiderio della Giunta che fosse il Consiglio ad occuparsene; che i capigruppo, il Consiglio di Presidenza abbia ravvisato, nell'impossibilità — si era in un certo periodo di ferie, ecc. — di incontro del Consiglio, la opportunità che la cosa avvenisse ugualmente e questo ad opera della Giunta, in quanto è consentito dallo Statuto, è un giudizio che noi evidentemente abbiamo accettato, ma che sicuramente non abbiamo chiesto. Ecco, questa precisazione volevo fare.

Per quanto riguarda il merito, sono stati svolti argomenti a favore e argomenti contro.

È autentico, per quanto mi consti — io nel dettaglio non sono in grado di entrare — che da parte delle due Province è stata svolta una certa azione in sede parlamentare, per quanto concerne l'iter di questa legge. Non ho l'impressione che l'azione svolta, a livello sempre del Parlamento, abbia avuto ottimo esito, anche se qualche cosa nella legge, che riflette le esigenze autonomistiche, c'è. Il Consiglio provinciale di Trento, se lei ricorda, votò addirittura un ordine del giorno riguardante questo argomento e di questo ordine del giorno fu data notizia a Roma e la cosa rimase, effettivamente, alla iniziativa e alla diligenza delle due Province. Comunque in sede parlamentare questo intervento c'è stato. Però qui vien ben voglia di dire una cosa: che se per ogni provvedimento legislativo noi organi periferici siamo costretti a questa logorante azione presso i parlamentari dei vari gruppi — e personalmente ho fatto esperienza in diversi settori — effettivamente c'è da dire che in parte non si riesce obiettivamente a tener dietro alla notevole mole di lavoro del Parlamento, e per una certa altra parte le vie attraverso le quali si può arrivare anche nel merito, non sempre sono agibili facilmente, poiché la valutazione politica di sintesi che vien fatta a Roma sui provvedimenti, molte volte rende difficoltosa anche l'azione dei parlamentari, a qualsiasi gruppo appartengano; qui non facevo una questione dei parlamentari della maggioranza o degli altri. Al punto che io ho avuto colloquio col Presidente della commissione affari costituzionali, che è un deputato trentino, l'on. Ballardini, proprio per vedere che sia risolta se possibile questa questione di principio dei rapporti fra la legislazione statale e le materie di legislazione e leggi regionali, leggi statali in materia di competenza, statuti, ecc. Perché è certo qui che ogni volta, e la casistica ormai purtroppo è nutritissima ogni volta si adotta, non dico tutte

le volte, ma spesse volte si adottano degli accorgimenti, legge per legge, per cui si è dato luogo a una proliferazione di tipi di rapporti, anche sul piano amministrativo, evidentemente, oltre che sul piano legislativo più generale, che sono ormai numerosi e non tutti soddisfacenti per noi. Quindi qui, ripeto, si investe una questione di principio, che se, come sembra, l'orientamento evolve a favore della costituzione delle regioni, effettivamente gli organi dello Stato dovranno tener conto di questa realtà sempre di più altrimenti le impugnative si susseguiranno all'infinito e ci sarà inevitabile conseguenza negativa, anche dal punto di vista amministrativo. Io questa preoccupazione la nutro come voi. D'altra parte non mi fermo solo alla preoccupazione perché, esistendo la Corte costituzionale e nel desiderio di andare alla ricerca di una verifica, è evidente che in questo caso star fermi non risolverebbe il problema. Il muoverci comunque lo affronta e ci fa raggiungere uno stato; se saremo convinti o non convinti, questo è un discorso che si potrà vedere dopo, ma comunque ho notato che dal punto di vista giuridico fa testo.

Il collega cons. Corsini ci ha resi attenti su due aspetti. Effettivamente concordo con le sue preoccupazioni e dirò che la situazione in questo momento è questa: il nostro rappresentante legale ha introdotto il ricorso introduttivo generico e sta elaborando in questo momento la memoria. Quindi, per quanto riguarda l'aspetto dell'art. 12, che lei ha citato in particolare, sarà cura nostra di fargli sapere che sia messo in evidenza il fatto che gli articoli impugnati sono quelli elencati e che altri no. Questo penso sia possibile e ritengo che sia quanto si possa fare. Per quanto riguarda l'aspetto generico dell'impugnativa o meno, e la non operatività eventualmente, — sempre parlo dell'art. 12 — io posso dire che anche la legge

delle aree depresse è stata impugnata e per quanto mi riguarda i rapporti e coi Ministeri interessati e con il Ministero in particolare che l'amministra, sono rimasti buoni, i contatti continuano, non è che si siano avuti effetti negativi nel merito. Quindi questa preoccupazione, che pur esiste e deve essere oggetto e argomento di cure in particolare nelle due province e anche da parte nostra, secondo me però non va portato oltre un certo limite.

Al cons. collega Gouthier, il quale ha sottolineato l'aspetto degli uffici scolastici, io non posso che dar ragione; è uno degli articoli impugnati. Dirò fra l'altro che a me — ma qui mi esprimo da cittadino, mi esprimo da uomo della strada, come si dice — a me sarebbe parso più logico che questi uffici regionali fossero stati uffici regionali, visto che lo Stato è ordinato sulle Regioni, e non vedo perché si sarebbe dovuto fare un'eccezione per noi, anzi direi che per noi c'erano delle ragioni obiettive perché l'ufficio avesse carattere regionale, o provinciale, se volete. Ma comunque il principio regionale che si è adottato altrove, poteva, almeno quello, essere adottato qui. Ad ogni modo il tema è affrontato nel ricorso, quindi mi sembra di non dover aggiungere altro.

Credo di avere risposto anche al collega Benedikter, indirettamente, parlando dell'aspetto della difesa da lei affrontato. Aggiungo che anch'io sono a conoscenza del testo della legge che prevede il decentramento del Ministero della pubblica istruzione, e anche io, *rebus sic stantibus* e anche nelle previsioni future, vedo complicazioni nel fatto che il territorio della nostra regione, sia la provincia di Bolzano che la provincia di Trento, abbia ad essere amministrativa a Venezia, per una situazione che, volente o nolente, signori, presenta comunque carattere di anormalità nei confronti del rimanente status della scuola italiana, sia

per quanto riguarda l'insegnamento, sia per quanto riguarda gli insegnanti, ecc. Quindi anche qui si vorrebbe spezzare una lancia a favore di una impostazione decentrata almeno fino a Trento.

Ecco, anche al collega Pruner credo di aver risposto. Secondo me il discorso della pericolosità del nostro atteggiamento però non va portato oltre un certo limite, perché in fondo — e io concludo — ritengo che adire civilmente agli organi giurisdizionali che la legge ci pone davanti, credo sia compiere un atto di doveroso, non solo aspetto difensivo, ma di doverosa affermazione di volontà democratica, di rispetto di competenze, vuoi dello Stato, vuoi delle Regioni, attraverso un'azione che nessuno può considerare scorretta, anzi da tutti deve essere apprezzata per quello che vuole essere.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Procediamo alla votazione. Faccio presente che in base all'art. 5 del D.P.R. 30-6-1951, n. 574 occorre la maggioranza assoluta.

Metto in votazione la ratifica della delibera della Giunta regionale: è approvata a maggioranza con 37 voti favorevoli e 3 astensioni.

Passiamo al punto 3) dell'ordine del giorno: « **Proroga dei termini stabiliti dal Regolamento interno per l'esame dei disegni di legge da parte delle commissioni legislative** ».

Mettiamo in votazione le proroghe seguenti:

I^a commissione: Proroga di un mese del disegno di legge n. 97: « Proroga al 31 dicembre 1975 del fondo istituito con legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, per il potenziamento dell'attività economica regionale ».

La proroga è approvata all'unanimità.

II^a commissione: Proroga di un mese dei seguenti disegni di legge:

N. 3: « Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica » (rinviato dal Governo);

N. 80: « Estensione dell'assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige emigrati all'estero, ed ai loro familiari » (presentato dai Consiglieri de Carneri e Gouthier);

N. 81: « Aggregazione al Comune di Trento dei Comuni di Baselga di Vezzano e Vigolo Baselga »;

N. 88: « Contributo straordinario a favore dei Comuni per gli oneri derivanti da minori introiti tributari in dipendenza delle alluvioni dell'autunno dell'anno 1966 »;

N. 19/D: Proposta di deliberazione concernente la reiezione della domanda per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Ponte Gardena e di Laion;

N. 20/D: Proposta di deliberazione concernente la reiezione della domanda per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Vipiteno e di Val di Vizze, in Provincia di Bolzano.

La proroga è approvata all'unanimità.

Passiamo ora al *disegno di legge n. 58*:
« Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni ».

La parola alla Giunta.

(*INTERRUZIONI*)

PRESIDENTE: Sì, ma questa richiesta deve essere fatta e votata.

Chi chiede la parola?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bei Beginn dieser Sitzung haben mich verschiedene Abgeordnete gefragt, ob ich als Präsident der Kommission einverstanden sei, diesen Gesetzentwurf noch einmal an die Kommission rückzuverweisen, nachdem zahlreiche Abänderungsanträge eingereicht worden sind, bzw. andere Abgeordnete noch solche einreichen möchten, und diese Kollegen sind der Ansicht, daß es besser wäre, diese Abänderungsanträge — ob sie dann letzten Endes angenommen werden oder nicht und wichtig sind oder nicht — in der Kommission zu behandeln; dies selbstverständlich mit Beteiligung auch derer, die hier Abänderungsanträge einbringen wollen, weil diese Prozedur letzten Endes die Diskussion im Regionalrat abkürzen würde. Von diesem Standpunkt aus wäre ich auch dafür. Die Behandlung eines Gesetzes kann natürlich nicht an die Kommission rückverwiesen werden, weil jemand Abänderungsanträge angekündigt hat; das ist in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen und wäre meiner Ansicht nach nicht richtig.

Nachdem es sich aber um die Gemeindeordnung handelt, um ein Gesetz über eine komplizierte Materie, wäre ich der Ansicht, daß auf diese Weise die Diskussion im Regionalrat abgekürzt und erleichtert werden könnte. Meine Ansicht wäre, das Gesetz an die Kommission rückzuverweisen und zu dieser Kommissionssitzung auch diejenigen Abgeordneten einzuladen, die entweder Abänderungsanträge bereits eingebracht haben oder die Absicht haben, welche einzubringen, unbeschadet selbstverständlich des Rechtes eines jeden, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, im Regionalrat trotzdem dann noch neue Abänderungsanträge einzubringen.

(*All'inizio di questa Seduta parecchi consiglieri mi hanno chiesto se io, quale Presidente della Commissione sia d'accordo di rinviare*

alla Commissione questo disegno di legge, in quanto sono state inoltrate, in merito, numerose proposte di modifica e vi sono consiglieri che intendono inoltrarne altre, essendo essi dell'avviso che, vengano tali proposte, accettate o meno, importanti o no che siano, sia meglio discuterle in sede di Commissione; e ciò ovviamente con la partecipazione degli interessati, poiché una procedura in tal senso abbrevierebbe alla fin fine il dibattito in seno al Consiglio regionale. Sotto questo punto di vista concorderei anch'io. La trattazione di una legge, in relazione alla quale qualcuno avesse preannunciato proposte di modifica, non potrebbe naturalmente essere rimessa alla Commissione; ciò non è previsto nell'ordine del giorno e non sarebbe, a mio avviso, neppure giusto.

Ma trattandosi in questo caso di un ordinamento comunale, di una legge concernente una materia piuttosto complicata, penso che così facendo si faciliterebbe ed abbrevierebbe la discussione in sede di Consiglio regionale. Mio intendimento sarebbe rimettere la legge alla Commissione, invitando alla Seduta della Commissione stessa anche quei consiglieri che abbiano già inoltrato le proposte di modifica o intendano inoltrarne, fermo restando, ovviamente, il diritto, per ognuno, di poter eventualmente inoltrare al Consiglio regionale, ulteriori proposte di modifica.)

PRESIDENTE: Dunque la proposta fatta dal cons. Benedikter è di rinviare la legge alla commissione, perché sono stati presentati molti emendamenti e il cons. Benedikter crede che snelliremo i lavori. Io personalmente sono d'accordo, però deve decidere il Consiglio. Chi è d'accordo con il rinvio alla commissione? Sono tutti d'accordo. Naturalmente a questa commissione prendono parte anche i presentatori degli emendamenti. E questa commissione si riunisce venerdì . . .

(INTERRUZIONI)

PRESIDENTE: Ecco, facciamo venerdì mattina seduta dei capigruppo. Io credevo di farla nel pomeriggio, perché l'assessore vuole portare questi emendamenti in Giunta. Poi venerdì alle ore 10 riunione dei capigruppo.

Io pregherei di anticipare il punto 6) dell'ordine del giorno prima delle interrogazioni, perché al Consiglio regionale occorrono certi fondi.

Punto 6) dell'ordine del giorno: « Deliberazione concernente la seconda nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ».

Leggo ora la relazione. (legge).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del 19 settembre 1967;

Visto il bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 1967;

Vista la proposta di variazione al bilancio del Consiglio regionale, presentata dal Presidente medesimo;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

d e l i b e r a

di approvare la proposta di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967 nelle seguenti risultanze:

— ENTRATA

<i>in aumento cap. 2</i>	L.	7.000.000
<i>in aumento cap. 3</i>	»	2.300.000
		<hr/>
	L.	9.300.000
		<hr/> <hr/>

— SPESA

<i>in aumento cap. 2</i>	L.	5.000.000
<i>in aumento cap. 10</i>	»	2.500.000
<i>in aumento cap. 18</i>	»	2.000.000
<i>in aumento cap. 19 bis</i>	»	500.000
<i>in aumento cap. 20</i>	»	1.300.000
	L.	<u>11.300.000</u>
<i>in diminuzione cap. 22</i>	»	2.000.000
	L.	<u>9.300.000</u>

IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del

Visto il bilancio del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 settembre 1967;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;
a di voti legalmente espressi

d e l i b e r a

Nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

IN AUMENTO

Cap. 2 - Assegnazione a carico del bilancio regionale	L.	7.000.000
Cap. 3 - Rimborso contributi INPS	»	2.300.000
	L.	<u>9.300.000</u>

S P E S A

IN AUMENTO

Cap. 2 - Rimborso spesa ai Consiglieri regionali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni. Spese per i viaggi del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri regionali	L.	5.000.000
Cap. 10 - Spesa per l'assicurazione dei Consiglieri regionali contro gli infortuni e le malattie	»	2.500.000
Cap. 18 - Fondo di riserva per maggiori spese	»	2.000.000
Cap. 19/bis - Sovvenzioni ai gruppi politici consiliari	»	500.000
Cap. 20 - Spese per acquisto mobili, macchine, ecc.	»	1.300.000
	L.	<u>11.300.000</u>

IN DIMINUZIONE

Cap. 22 - Spese e contributi per Convegni e Congressi	»	2.000.000
Totale	L.	<u>9.300.000</u>

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione le seconda nota di variazione è approvata all'unanimità.

Passiamo al punto 9) dell'ordine del giorno: « **Interrogazioni e interpellanze** ».

Interrogazione n. 115 del cons. Corsini al Presidente del Consiglio regionale:

Premesso che con sentenza n. 8 del 1. febbraio 1967 la Corte costituzionale ha stabilito che la decisione sul rinvio di leggi regionali in base all'art. 127 della Costituzione e all'art. 29 dello statuto per il Friuli-Venezia Giulia, corrispondente all'art. 49 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, non compete al Presidente del Consiglio dei Ministri ma al Consiglio dei Ministri stesso;

Considerato che la sentenza rende inoperante l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno, 1951 n. 574;

Ritenuto certo che l'esame delle leggi regionali e provinciali in sede di Consiglio dei Ministri è questione che riguarda particolarmente la Regione;

Ritenuto ancora che un disegno di legge regionale, una volta approvato dal Consiglio regionale, appartenga al potere legislativo, sia che l'iniziativa provenga dallo stesso, sia che provenga dal potere esecutivo;

Considerato che, ove in applicazione dell'art. 34 dello Statuto, fosse invitato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale si creerebbe uno squilibrio nei rapporti costituzionali tra legislativo ed esecutivo, potendosi anche avverare il caso di un disegno di legge approvato dal Consiglio regionale contro il parere e la volontà della Giunta;

Chiede di interrogare l'on. Presidente del Consiglio regionale per sapere se intenda porre allo studio la questione ed assumere nei con-

fronti degli organi responsabili della corretta applicazione delle strutture costituzionali, nelle quali hanno parte fondamentale i rapporti tra i poteri legislativo ed esecutivo, le opportune iniziative, onde la rappresentanza del legislativo regionale anche in sede di esame dei disegni di legge preso il Consiglio dei Ministri sia doverosamente affidata al Presidente del Consiglio e non al Presidente della Giunta.

La parola al cons. Corsini per l'illustrazione.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, è accaduto ancora una volta che venuti qui per discutere un disegno di legge che avrebbe impegnato inevitabilmente molte ore e molte sedute di questo Consiglio, talché non era prevedibile che si arrivasse a trattare il punto delle interrogazioni e delle interpellanze, ci si trovi invece, per una legittima disposizione, — deliberazione del Consiglio, — a discutere tutt'altro argomento. Io non nego la legittimità, faccio rilevare ancora una volta all'on. Presidenza che sempre abbiamo ripetuto che i consiglieri devono venire qui, sapendo con esattezza che cosa trattano, e che è impossibile, quando si mandano ordini del giorno con 15 o 16 punti iscritti, il pretendere che ogni consigliere che viene da Trento, anche quelli che vengono da Bolzano, arrivino qui con quella che io ho chiamato una volta la «valigia del collega Turrini». Tuttavia anche se questo mi darebbe, io penso, il diritto di chiedere all'on. Presidenza di voler soprassedere alla trattazione di questo punto dell'ordine del giorno, poiché lo ritengo estremamente importante ed estremamente delicato per il Consiglio regionale stesso, cercherò un poco di esporre, rifacendomi alla mia memoria, quella serie di argomentazioni di natura politica, di natura giuridica, che io ero andato diligentemente preparando per la illu-

strazione di questo documento. E l'on. Presidenza e i colleghi mi faranno venia perciò se improvvisando in questo modo mi capiterà — io spero di no — forse qualche volta anche di ripetermi o di riprendere un po' confusamente gli argomenti. Ma vede, signor Presidente del Consiglio, questa è una interrogazione diretta a lei, alla Presidenza del Consiglio nella sua persona, nella persona di chiunque occupi questa altissima carica, carica e funzione verso la quale tutti i consiglieri regionali debbono avere il massimo di riguardo e il massimo di rispetto, perché il Presidente del Consiglio rappresenta tutto il Consiglio regionale, rappresenta la parte di maggioranza e rappresenta ugualmente la parte di minoranza; anzi direi che è sempre stato nella storia costituzionale un motivo di soddisfazione e di ampio riconoscimento per sé stessi e anche dall'esterno, quando i presidenti di un'assemblea legislativa si sono un poco sentiti come i padri di famiglia con il loro dovere morale, e in questo caso anche politico, di aver cura più particolare per i figli più deboli, invece che per i figli più forti. Se lei volesse scorrere gli elogi che sono stati fatti presso tutte le assemblee legislative dei loro presidenti, uno degli elogi fondamentali che ritorna continuamente, quando si parla di un presidente di assemblea legislativa e se ne vuol parlar bene, uno degli elogi che ritorna continuamente è questo: si è sentito superiore alle parti. Si è sentito superiore alle parti, tanto che pur appartenendo a una determinata frazione, a un determinato gruppo dell'assemblea legislativa, più di una volta, anche attualmente, nel Parlamento italiano, il Presidente della Camera arriva, per questa sua delicatezza politica, qualche volta a non votare neppure; si astiene dalla votazione, perché nella sua qualità di Presidente non appartiene più nè all'uno nè all'altro gruppo, anche se la sua estrazione, evi-

dentemente, non può essere che di natura politica. Ho voluto premettere questo perché l'interrogazione che le abbiamo rivolto, signor Presidente, e la richiesta finale, non è qualche cosa che sia contro l'ufficio di Presidente del Consiglio, e meno che meno ovviamente contro la sua persona; è anzi qualche cosa che vuole rafforzare innanzi tutto la presidenza del Consiglio, ma poi vuole rafforzare il valore e la funzione dell'organo legislativo. Ho già avuto occasione di dire in altro momento che quando i nostri costituenti hanno redatto e approvato lo Statuto di autonomia regionale, sicuramente per il Trentino-Alto Adige, lo posso affermare, ma in parte anche per le altre regioni a statuto speciale, hanno tenuto conto di un'infinità di questioni, di molte cose, di molte istanze che provenivano da quelle stesse regioni che si andavano istituendo come regioni autonome. Forse hanno tenuto poco conto di quelli che sono gli ormai consolidati rapporti in dottrina e in prassi fra potere legislativo e potere esecutivo. Le regioni sono nate — e così inevitabilmente nasceranno anche le prossime, se dovessero nascere — sono nate con un'idea, un'idea politica, un disegno politico, nel 1946, '47, fino al momento dell'approvazione in sede di Costituente, che le assemblee legislative, i Consigli regionali fossero qualche cosa di meno di una vera e propria assemblea legislativa e rappresentativa. E se si dovesse vedere — e sarebbe interessante che fra le numerose consulenze che si sono richieste per molti motivi se ne richiedesse anche una su questo — se si dovesse vedere quale è il rapporto tra esecutivo e legislativo all'interno di questa nostra regione sicuramente, ma in parte anche delle altre regioni, si noterebbe che non solo c'è una parità, il che sarebbe già un errore costituzionale, perché l'organo legislativo prevale indubbiamente su quello esecutivo, ma qui addirittura il rap-

porto è rovesciato, qui l'organo legislativo è una appendice che la Giunta regionale, come organo esecutivo, deve inevitabilmente, qualche volta anche malvolentieri, sentire per determinate questioni, e dal quale deve avere la approvazione per il varo di norme di legge. Ma fatta eccezione per questo, la Regione non vede il prestigio dell'organo legislativo. E lei, signor Presidente del Consiglio io credo avrà dovuto notarlo più di una volta, anche con dispiacere per la funzione e la carica che riveste; e anche con un certo imbarazzo e disagio personale. Non parliamo di quella che è la situazione presso gli organi provinciali, dove addirittura il Consiglio provinciale e le presidenze dei consigli provinciali sono lì perché è necessario che ci siano, ma hanno scarsissima rilevanza, fuorché quando si vede, come ieri, una bella fotografia su un giornale di una visita di congedo di un alto funzionario, resa, poiché questo è nel libretto che ci avete distribuito con l'ordine delle autorità e delle precedenze, resa al Presidente del Consiglio provinciale di Trento. Ma lei sa, signor Presidente, che quando lei partecipa a una cerimonia, lei non viene mai portato nel posto che le compete? Mai, assolutamente. Quando partecipa, non solo a delle cerimonie liete, ma anche a delle cerimonie tristi, come quella alla quale ho partecipato a fianco suo, lunedì scorso: c'erano i Ministri, i Sottosegretari, il Presidente, il Vicepresidente della Giunta regionale, i vari assessori, tutti quanti in prima fila — poi magari si son sentiti un rimbrotto da parte della collega Menapace perché sono entrati nei banchi che erano già occupati dalla popolazione che era entrata prima in chiesa — ma il Presidente del Consiglio regionale, che rappresenta tutta la Regione, perché non rappresenta nè democrazia cristiana, nè S.V.P., nè liberali, nè missini, nè comunisti, nè nessuno, rappresenta il Consiglio

regionale, ecco, se non avessi avuto io, per simpatia personale, il desiderio di starle vicino, lei forse sarebbe stato lasciato in ultima fila, sì e no notato. È una cosa che fa pena, per la persona e per l'autorità che essa riveste. Ma di questo, signor Presidente del Consiglio, siamo un poco tutti responsabili: lei per la sua parte, noi per la nostra. Ed è una responsabilità sulla quale noi abbiamo richiamato più di una volta l'attenzione, lei non lo può negare; più di una volta abbiamo sollevato questo problema e questa questione. Una responsabilità negativa da parte forse delle minoranze, io magari me l'accollio per quella che è la mia parte, fino a questo momento, una responsabilità positiva da parte della maggioranza, la quale maggioranza insediata perennemente nell'organo esecutivo, ha inevitabilmente tutto l'interesse politico a fruire di questa incertezza costituzionale dei rapporti tra esecutivo e legislativo quale è configurata nello statuto, ma forse di più ancora nella prassi di questa nostra Regione, per far sì che il Consiglio regionale non esista, esiste invece la Giunta regionale. Io devo dire qui che una ennesima esperienza l'ho avuta ieri, signor Presidente. Ieri partecipavamo a quella commissione consultiva, nata come un figlio non voluto, per l'esame delle richieste di prestiti per i commercianti alluvionati. Noi, consiglieri di minoranza, tutti e tre eravamo presenti e credevamo di trovarci in una commissione in cui evidentemente — commissione del Consiglio, nata e voluta dal Consiglio — i consiglieri fossero a loro posto e non dovessero in un certo senso quasi domandar scusa di essere lì. Da parte di un rappresentante di categoria, non con cattiveria; ma questo episodio lo riferisco per darle un'idea di quale è la mentalità, non solamente del popolino minuto, ma anche di coloro che dovrebbero conoscere con esattezza quali sono le funzioni degli organi regionali, da parte di un

rappresentante di categoria, mentre si discuteva di quella legge che è stata voluta dal Consiglio, che è stata anzi addirittura attuata prima che il Consiglio stesso la varasse, perché era stato preso l'impegno formale dai capigruppo nelle riunioni tumultuose dell'immediato post-alluvione, abbiamo sentito ringraziare — e ripeto, non con cattiveria — ringraziare il signor assessore di aver fatto tutte queste belle cose. Il Consiglio non c'entrava per niente. Il Consiglio che aveva già deliberato, prima ancora di venir qui formalmente a discutere il disegno di legge, che l'aveva studiato addirittura per renderlo migliore di quello che è poi risultato, il Consiglio non c'entrava; è la Giunta, l'assessore, è il Presidente della Giunta. Questi sono i domini della nostra regione. Noi siamo qui qualche volta a dar fastidio alla grande parte di maggioranza, qualche volta diamo fastidio alla presidenza, perché continuiamo testardamente, alcuni da vent'anni, io quasi da dieci, a sostenere che il Consiglio regionale è il *dominus* della regione Trentino-Alto Adige, non altri. Ma la nostra responsabilità, ripeto, è indubbiamente presente, sia negativa, sia positiva. E qui ci troviamo di fronte ad altri due casi, che ci chiamano a meditare questa situazione. Uno è quello di cui parla l'interrogazione che ho avuto l'onore di rivolgere in data 24 febbraio 1967, l'altro è quell'altro caso che io ho considerato in una lettera che ho mandato al Presidente del Consiglio provinciale, perché ce l'aveva trasmessa il Consiglio provinciale, poi l'abbiamo avuta trasmessa anche da lei, e che io non avevo nessuna intenzione di rendere pubblica alla Stampa. Ho dovuto renderla pubblica, quando mi sono accorto che la Stampa aveva pubblicato la tirata di orecchi che il Governo ha dato al Consiglio regionale. Di questa questione ne parleremo in altra sede, ma non è possibile non coinvolgerla con questo argomen-

to che sto trattando adesso, perché è significativa di un determinato costume. Tutti sanno che il Governo, che qui in quest'aula noi rispettiamo perché Governo dello Stato, ne rispettiamo le leggi, rispettiamo prima di tutto la Costituzione e poi le leggi, il Governo qui dentro non ha nessun diritto di dirci come ci dobbiamo comportare, perché qui siamo in sede sovrana, e pertanto se le interrogazioni sono ammissibili o le interrogazioni non sono ammissibili, questo lo decidiamo noi, non lo decidono altri. Il Governo non ha nessun diritto di scrivere alla Giunta, come ha fatto, invece che al Presidente del Consiglio regionale, quali interrogazioni siano ammissibili e quali non, perché fra il resto la Giunta non è gerarchicamente sottoposta al Governo; è anch'essa un organo autonomo, entro i propri limiti di competenza, ma è un organo autonomo. Ma noi di queste lezioni ce ne siamo lasciati dare, in questi vent'anni, numerose, poi naturalmente facciamo la sparata come abbiamo fatto stamattina, quando c'è qualche legge che sembra che non garbi proprio molto alla situazione autonomistica, allora quella la impugnamo. Ma signori, se vogliamo essere rispettati, prima di tutto dobbiamo noi stessi avere rispetto per noi stessi. E avere rispetto per noi stessi significa avere altissima coscienza di quello che è una assemblea legislativa, e non permettere in nessun modo, mai — qui veramente è una questione di principio essenziale, importantissima — che le prerogative sovrane di un'assemblea legislativa possano essere in qualsiasi modo, in qualsiasi momento diminuite o addirittura intaccate. Ora che cosa accade? Accade — questo il motivo della mia interrogazione — che noi abbiamo sentito che la Corte costituzionale, con la sua sentenza del 1° febbraio 1967, ha stabilito che la decisione sul rinvio di leggi regionali in base all'art. 127 della Costituzione e all'art.

29 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia, corrispondente al nostro articolo 49, non compete più al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma al Consiglio dei ministri nel suo *plenum* come organo. Anche qui è stata una vicenda sofferta. Inizialmente il visto o il non visto alle leggi regionali veniva apposto dal Commissario del Governo, il quale aveva la sua responsabilità gerarchica, la sua responsabilità di alto funzionamento. Poi verso il 1954, avevamo allora un Commissario del Governo, senza far che sapeva quali erano i suoi compiti, i suoi doveri; nella esplicazione di questi compiti e di questi doveri il Commissario del Governo si era sempre comportato come rappresentante dello Stato. E questo poteva darsi, anzi sicuramente ha dato fastidio a una parte politica, la quale allora ha escogitato la dottrina che il Commissario del Governo appone il suo visto alle leggi, ma in rappresentanza del Governo, e che perciò è il Governo che deve deliberare. Immediatamente il Commissario del Governo nella regione, e anche il Vicecommissario a Bolzano, sono stati immediatamente abbassati al rango di coloro che prendono in mano la penna e appongono o non appongono, su ordine da Roma, il loro visto. E sa bene; le cose sono andate così, e era sempre il Presidente del Consiglio dei Ministri che deliberava. Qui, in merito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha un articolo corrispondente al nostro, la Corte costituzionale, bene a mio modestissimo avviso, ha precisato che il rinvio di una legge regionale debba essere deliberato dall'organo di governo, cioè non più dal Presidente, ma dal Consiglio dei Ministri. E noi di questo non potremo che esserne lieti, perché potremo pensare che quel certo margine di discrezionalità e aleatorietà che esiste sempre in qualsiasi persona, me compreso, anche quando voglia essere la più obiet-

tiva possibile, sia tolto attraverso una delibera di un organo collegiale. E pertanto niente di male da questo punto di vista. Sorge però in questo momento il problema: esiste l'altro articolo del nostro statuto, che quando il Consiglio dei Ministri si trattano questioni che riguardino la Regione, deve essere presente il rappresentante della Regione. Fino a questo momento è sempre stato il Presidente della Giunta regionale. E posso anche spiegarmi il perché: perché lo atto legislativo come tale non veniva in discussione presso il Consiglio dei Ministri, veniva approvato o rinviato in altra sede. Adesso invece è il Consiglio dei Ministri stesso che dovrebbe collegialmente pronunciarsi. Se lo faccia o se si facciano una telefonata tra di loro, queste sono cose che non hanno rilevanza da un punto di vista della dottrina. Dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri. Il quale, nel momento in cui delibera un rinvio di una legge regionale, non c'è dubbio che tratta materia di interesse regionale, a meno che noi stessi non diciamo che le leggi regionali non sono di interesse della Regione, e allora il discorso in questo caso sarebbe chiuso. Non c'è dubbio a mio avviso che se si applica questa sentenza della Corte costituzionale e se è l'organo che delibera il rinvio, in quel momento debba essere presente il rappresentante della Regione. Chi rappresenterà la Regione in quella sede? Se le cose si lasciano così come sono, la rappresenta il Presidente della Giunta regionale. Ora il Presidente della Giunta regionale è sempre espressione di una maggioranza del Consiglio, non è rappresentante del Consiglio nella sua interezza. Non c'è nessun dubbio su questo. Accade poi il fatto che, ipoteticamente, potrebbe venire anche approvato un disegno di legge di iniziativa consiliare, gradito o meno gradito alla Giunta regionale, a volte anche sgradito all'organo esecutivo. E laddove il Consiglio dei ministri avanza-

se delle perplessità e volesse negare il visto di esecutività alla nostra legge approvata qui dalla maggioranza del Consiglio, cioè dal Consiglio, non dalla maggioranza politica che forma l'organo esecutivo, chi difenderebbe il disegno di legge voluto dal Consiglio regionale e magari non voluto dall'organo esecutivo? Lo difende il Presidente di quell'organo esecutivo, il quale anche qui, con la migliore stima possibile della carica, degli uomini tutti, dal primo fino all'ultimo, non avrà evidentemente mai quella *ris* e quella carica politica per difendere doverosamente l'atto legislativo voluto dal Consiglio stesso. Mi pare che la sentenza della Corte costituzionale, non solo non possa essere criticata od altro, ma che vada accolta, in quanto è anche una decisione che pone al riparo le regioni da inconvenienti che potrebbero nascere.

Mi pare indiscutibile e assurdo il non ritenere che nel momento in cui il Consiglio dei Ministri discute e delibera intorno a un disegno di legge approvato dal Consiglio regionale, a rappresentare il Consiglio regionale non sia il suo Presidente ma sia il Presidente dell'esecutivo. È una questione giuridica, è una questione politica, è una questione anche di sensibilità pubblica; forse questo è uno dei momenti che noi possiamo cogliere per trarre le nostre popolazioni da quell'errore in cui non volutamente sono state indotte, nel ritenere che Regione sia uguale a Giunta regionale, mentre Regione è uguale a Consiglio regionale.

Pertanto io attendo con estremo interesse la sua risposta, signor Presidente, e mi auguro veramente che tra le tante questioni che dovremo portare avanti ci sia anche questa. Altrimenti — e qui chiudo — signor Presidente non si meravigli se alla sua lettera con la quale lei ha manifestato la volontà del Consiglio, unanime, di tutti i gruppi politici, di essere sentito dall'on. Moro in merito a quelle che possono es-

sere le riforme allo Statuto di autonomia, lei ha avuto una risposta, in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri le dice: guarda, fatti da parte perché mi son già messo d'accordo con il Presidente della Giunta regionale. Perché la sostanza di quella letterina è questa, il che è offensivo per lei, ma è offensivo per tutti quanti noi, e noi dobbiamo assolutamente reagire contro questa situazione, che addossa a noi le responsabilità di rappresentare la nostra popolazione e non ci dà invece il prestigio, i mezzi e la libertà per rappresentarla efficacemente e completamente. Tant'è vero che noi, ancora oggi, dal febbraio stiamo aspettando che, passato quel periodo — si diceva in quella letterina — in cui l'on. Moro ha pressanti impegni, si decida anche a ricordarsi che esiste un Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, il quale ha espresso non una preghiera, ha espresso una volontà, e questa volontà deve essere valutata anche adeguatamente dal Governo. E se noi non riusciamo a farci rispettare da soli, allora non lamentiamoci poi se gli altri ci mancano di riguardo.

PRESIDENTE: Sulla prima parte del suo intervento io mi dichiaro in gran parte d'accordo con lei. Anch'io diverse volte ho avuto l'impressione che l'Organo legislativo sia un po' menomato sia preso poco in considerazione da diversi enti e anche dallo Stato. Dal Governo non c'è dubbio però su questo punto parleremo ancora un'altra volta.

Sulla seconda parte io rispondo come segue; l'interrogazione del cons. Corsini pone tre problemi: il primo si riferisce all'art. 3 del decreto presidenziale 30 giugno 1951, n. 574, che sarebbe stato reso inoperante dalla sentenza n. 8 della Corte costituzionale. Il secondo problema riguarda la presenza della Regione alle sedute del Consiglio dei ministri, nelle quali viene deliberato il rinvio dei disegni di legge

regionali. Il terzo problema pone la questione se in dette sedute la Regione non deva essere rappresentata dal Presidente del Consiglio regionale piuttosto che dal Presidente della Giunta regionale. Ai primi due problemi c'è già stata data una risposta dal Presidente della Giunta regionale in risposta all'interrogazione n. 151 del dott. Benedikter. Per quanto riguarda il primo problema, si deve osservare che la sentenza della Corte costituzionale n. 8 riguarda un disegno di legge della regione Friuli-Venezia Giulia, del quale il Governo aveva promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di quella regione. Come risulta dal testo della sentenza in un primo tempo il Governo, e per esso il Presidente del Consiglio dei Ministri, aveva rinviato il disegno di legge al Consiglio regionale. In un secondo tempo il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio stesso, ha impugnato la legge. La questione se il Presidente del Consiglio dei Ministri possa rinviare un disegno di legge al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 29, o se tale competenza spetta soltanto al Consiglio dei Ministri, viene risolta soltanto incidentalmente e senza formare oggetto preciso della sentenza della Corte costituzionale, in quanto il potere di impugnativa del Governo nasceva dalla riapprovazione della legge che aveva sanato ogni precedente vizio procedurale, e veniva esercitato dopo che era intervenuta una delibera del Consiglio dei Ministri. La Corte costituzionale afferma che non la sola impugnativa, ma anche il precedente rinvio devono essere deliberati dal Consiglio dei Ministri. Ma queste sono decisioni che si riferiscono esclusivamente al caso della regione Friuli-Venezia Giulia, regolato dall'art. 29 dello Statuto della medesima. Non è possibile far discendere da quella decisione la conclusione che anche i disegni di legge del Con-

siglio regionale Trentino-Alto Adige possono essere rinviati soltanto su delibera del Consiglio dei Ministri, in quanto esiste un'altra norma di legge, art. 3 del decreto presidenziale 30 giugno 1951, n. 574, che la citata sentenza della Corte costituzionale non ha considerato, si potrà sostenere che detto articolo è costituzionalmente illegittimo, ma non si può affermare che esso è stato reso inoperante, in quanto solo una esplicita decisione della Corte costituzionale su di esso potrebbe porlo nel nulla. Per ottenere questo risultato sarebbe necessario sottoporre questa norma al giudizio della Corte costituzionale. È noto tuttavia che una impugnazione diretta non è più possibile essendo scaduti i termini. Teoricamente l'impugnativa potrebbe essere proposta in qualsiasi tempo in via incidentale innanzi al giudice ordinario o amministrativo da qualsiasi soggetto si ritenga leso da quella norma. Ma sul piano concreto è ben difficile realizzarla. Non rimane altra via che invitare il Presidente del Consiglio dei Ministri a considerare l'opportunità di modificare il citato art. 3 per adeguare la norma di attuazione relativa al Trentino-Alto Adige ad altre analoghe norme relative all'altra regione. Poiché sembra opportuno che in una materia così delicata e grave gli organi a cui è demandato l'intervento siano i medesimi e che la più delicata funzione attribuita al Governo nei confronti degli enti autonomi aventi potestà legislativa sia esercitata dal Consiglio dei Ministri, che è titolare del potere esecutivo, si ritiene che lo invito non possa essere ignorato. In questo senso questa Presidenza può assicurare il cons. Corsini che è suo intendimento intervenire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché venga modificato il citato art. 3, allo scopo di togliere di mezzo una norma della cui illegittimità costituzionale sembra non si possa più dubitare.

Il secondo problema si riferisce all'art. 34 del nostro Statuto, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione. Si afferma nell'interrogazione che la Regione — si prescinde in questo momento dalla questione se la competenza deve spettare al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio — deve essere presente alle delibere del Consiglio dei Ministri relative al rinvio e alla impugnazione di un disegno di legge regionale. Vi sono due sentenze della Corte costituzionale che affermano il contrario: la prima, sentenza n. 12 del 16 gennaio 1963, afferma che non può essere dubbio che l'intervento medesimo del Presidente della Giunta regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri, non sia richiesto allorché il Governo deliberi sul promuovimento della questione di legittimità o di quella di merito nei confronti di una legge deliberata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 33 (Regione Sarda). Infatti, mentre era da escludere che le deliberazioni in tal senso, rivolte come sono ad ottenere il rispetto della sfera di competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti dalla Costituzione o degli interessi nazionali, possano riguardare particolarmente la Regione, la seconda sentenza, n. 78 del 1963, conferma il principio che la Corte ha escluso che tale deliberazione del Governo sul promuovimento di una questione di legittimità o di una questione di merito nei confronti di una legge regionale, possa riguardare particolarmente la regione, essendo invece rivolta ad ottenere il rispetto o della sfera di competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti dalla Costituzione o degli interessi nazionali.

Su queste basi, questa Presidenza non può accogliere le affermazioni del cons. Corsini sulla particolarità di interesse della Regione rela-

tivo all'esame delle leggi regionali o provinciali in sede di Consiglio dei Ministri, e sulle necessità dell'intervento del rappresentante della Regione. Nulla vieta tuttavia che il Governo possa invitare il Presidente della Giunta regionale a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, in cui si tratta del rinvio di un disegno di legge regionale.

E allora viene in considerazione il terzo problema, suggerito dal cons. Corsini, sull'opportunità che il pensiero del Consiglio regionale venga espresso in sede di Consiglio dei Ministri, anziché dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale. Questa Presidenza intende approfondire il suggerimento, pur rendendosi conto che l'art. 34 dello Statuto affida al Presidente della Giunta regionale la rappresentanza della Regione. Quando egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri lo fa non in quanto rappresentante del potere esecutivo della Regione, ma come rappresentante della Regione medesima. La proposta del consigliere riguarda argomenti *de jure condendo* e sembra ovvio rilevare che tali argomenti in questo momento non sono facili da affrontare, poiché pongono una serie di questioni giuridiche e politiche sulle quali sembra prematuro parlare. Si assicura comunque il cons. Corsini che la Presidenza dedicherà all'argomento tutta la massima considerazione.

Cons. Corsini, vuole ora rispondere? Ha la parola.

CORSINI (P.L.I.): Sì, signor Presidente, per dichiararmi soddisfatto, perché là dove la Presidenza del Consiglio prende l'impegno di presentare al Governo questo problema, quello cioè se anche dopo la sentenza della Corte costituzionale sia competente per lui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Consiglio dei Ministri a deliberare il rinvio dei nostri disegni di legge già approvati in Consiglio, io

sono certo che, risolto questo problema, inevitabilmente si porranno anche quegli altri casi e problemi subordinati sui quali lei ha espresso, anche fondate, riserve. Per questo mi basta, e per questo mi dichiaro soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE: Grazie.

Dunque, signori consiglieri, è stata fatta la proposta di proseguire adesso con le leggi economiche e domani trattare le altre interpellanze. Chi è d'accordo con questa proposta?

Metto in votazione questa proposta: è approvata a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

Passiamo ora alla trattazione del disegno di legge n. 98: « Istituzione del "Laboratorio tecnologico impianti a fune" ».

La parola all'assessore Albertini per la lettura della relazione.

ALBERTINI (assessore industria e trasporti - D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al cons. Margonari, presidente della III commissione legislativa finanze e patrimonio, per la lettura della relazione.

MARGONARI (D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Ho notato che in questo disegno di legge, come in quello che il signor assessore ci ha mandato a proposito del settore minerario, nell'articolo finanziario non può restare un dubbio. All'art. 6 si dice: « le somme occorrenti per il funzionamento del « LATIF » saranno stanziare in apposito capi-

tolo dello stato di previsione », per quest'anno bastano 500 mila lire. Nel disegno di legge che verrà prima o poi in discussione per il settore minerario a proposito della istituzione del laboratorio geo-mineralogico — mi pare di ricordare che il nome sia questo — si usa la stessa formula. Io mi rendo ben conto che è impossibile stabilire per il funzionamento di un laboratorio come questo, tassativamente, ogni anno dovremo spendere tanto e perciò si imputeranno sui capitoli, ecc. ecc. Però proprio così, a scatola chiusa, potremmo sapere nella risposta che il signor assessore darà, che cosa si prevede, quanto costerà? Metteremo al mondo, in sostanza, qualche cosa che sul piano finanziario avrà questa e questa incidenza, così, di massima previsione, di larga previsione, non occorrono mica portar qui i bilanci dettagliati, ma qualche cosa, questo sì bisogna saperlo. Perché lei sa che cosa accade in Italia? Che si mettono al mondo parecchi enti, parecchi uffici, e poi una volta che sono al mondo bisogna nutrirli. È come con i figli. Non c'è più nessun dubbio. Una volta che hanno preso vita bisogna nutrirli, e noi li dobbiamo nutrire con degli stanziamenti in bilancio. Cerchiamo un poco di sapere prima che cosa ci costerà tutta questa operazione, sull'opportunità della quale, del resto, io sono pienamente d'accordo.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola all'assessore.

ALBERTINI (assessore industria e trasporti - D.C.): Questo laboratorio non dovrà costare niente per le spese correnti, in quanto è utilizzato il personale dell'assessorato e le sperimentazioni fatte per i privati vengono pagate. Oggi vengono pagate ai laboratori delle università, e noi faremo tariffe sicuramente inferiori. Il problema delle tariffe è venuto fuori anche in commissione, con la raccomandazione

di tener conto delle spese. Quindi, sostanzialmente, le spese correnti, la carta, le spese dell'ufficio, le spese del materiale che va in usura, saranno coperte dalle entrate in quanto queste saranno remunerate dagli imprenditori privati che faranno le prove. Oggi per fare una prova della fune presso il laboratorio universitario si va dalle 150 alle 200 mila lire; le tariffe ministeriali presso i laboratori invece del Ministero sono dalle 70 alle 80 mila lire. Con 70-80 mila lire come faremo noi, possiamo senz'altro coprire le spese del laboratorio. Abbiamo messo 500 mila lire; non sappiamo quante saranno le prove, quante saranno le funi da prelevare, gli spezzoni delle funi per fare le prove. Ci saranno poi alcune sperimentazioni di indirizzo su certi tipi di impianto, deliberate dal comitato apposito, ma certamente sono spese molto modeste. Le attrezzature invece hanno già uno stanziamento quest'anno nell'assessorato finanze di 25 milioni. Abbiamo fatto un programma: quelli sono gli immobilizzi, le attrezzature, qui parliamo di somme per il funzionamento; la spesa complessiva si aggirerà sugli 85 milioni. Costruzioni, acquisto di attrezzature, impianto, immobilizzi, saranno fatti nell'arco di 3 anni. Abbiamo fatto un conto, vi è stato già il preventivo delle spese occorrenti, sono all'incirca 80 milioni. Quelle sì, perché abbiamo dei macchinari da comperare, che faranno carico a stanziamenti nell'assessorato del patrimonio, quelli che riguardano acquisizioni di patrimonio della Regione. Non so se ho chiarito. Questi dati però sono stati comunicati, credo, ai consiglieri membri della commissione alle finanze, quando abbiamo parlato dello stanziamento in bilancio dei 25 milioni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

È istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale dei trasporti, il « Laboratorio tecnologico impianti a fune ».

Esso verrà, nel seguito della presente legge, designato con la sigla « LATIF ».

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 2

Il « LATIF » provvede ai seguenti compiti:

- a) esecuzione di tutte le prove sulle funi previste dalle norme vigenti, compresi gli esami magneto-induttivi per le rotture delle funi;*
- b) effettuazione di prove a carattere sperimentale sulle funi, sui fili e sui materiali costituenti le funi e sugli altri organi degli impianti;*
- c) sperimentazione di nuovi ritrovati e di nuove realizzazioni con mezzi di laboratorio;*
- d) sperimentazione al vero su impianti appositamente costituiti in loco sia per scopi di studio di fenomeni già rilevati, sia a scopo di prova di nuovi sistemi;*
- e) ogni altra prova e sperimentazione richiesti dallo studio e dall'evoluzione della tecnica costruttiva.*

È posto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 3

Ai fini della formulazione dei programmi annuali degli esperimenti da compiere di cui ai punti b), c), d), e), del precedente articolo, il « LATIF » si avvale di un Comitato costituito come segue:

- a) il Dirigente dell'Ispettorato generale dei trasporti con funzioni di presidente;
- b) un ingegnere esperto nella materia;
- c) due ingegneri esperti designati dalla FE-NIT;
- d) un rappresentante della Commissione nazionale funicolari aeree e terrestri.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e durano in carica per quattro anni.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico dei trasporti che dirige il « LATIF ».

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 4

Ai compiti previsti dalla presente legge il « LATIF » provvede con il personale del ruolo tecnico dei trasporti che sarà assegnato al « LATIF » con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Alla direzione del « LATIF » è preposto — con decreto del Presidente della Giunta regionale — un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico dei trasporti.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 5

Le tariffe relative alle sperimentazioni o prove effettuate dal « LATIF » per conto e nell'interesse di terzi, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Le somme introitate a sensi del comma precedente vengono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della Regione.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 6

Le somme occorrenti per il funzionamento del « LATIF » saranno stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

All'onere di lire 500.000 per l'esercizio finanziario 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 37

36 sì

1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Passiamo ora al punto 5) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 107: « Ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano ».

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

AVANCINI (assessore finanze e patrimonio - P.S.U.): (legge).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa per la lettura della relazione.

MARGONARI (D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: Signori consiglieri, se si è verificato qualche inconveniente nell'impianto prego di farlo presente, finché c'è qui il tecnico che ha fatto l'impianto.

La discussione generale è aperta.

Chi chiede la parola in discussione generale?

CORSINI (P.L.I.): Vorrei chiedere la parola, ma è sempre la solita storia. Qui c'è un ordine del giorno della commissione finanze, presentato e approvato e portato in Consiglio in occasione della discussione del disegno di legge che ci ha dato tanto lavoro e tanta difficoltà, presentato dall'assessore Avancini, quello riguardante la ulteriore spesa per lavori pubblici, quello in cui c'era un po' di tutto, che parlava della Divina Opera di Misericordia, delle Terme di Levico, del Palazzo della Regione e via dicendo. Ricordo a memoria che questo ordine del giorno della commissione finanze, portato poi e anche approvato dal Consiglio, poneva l'alto là a questo sistema, e la Giunta aveva detto che si sarebbe adeguata. Facevamo notare in quella occasione, come commissione finanze, non soltanto come Corsini o come partito liberale che non si poteva più procedere con il sistema di fare dei preventivi che poi si moltiplicavano per due, per tre, per quattro, per dieci. Ora questo è un atto dal quale il Consiglio regionale non può prescindere, perché è un atto che rappresenta la volontà di una commissione. Qui c'è tutto da fare un lunghissimo discorso; qui ci troviamo di nuovo di fronte a una situazione di questo genere. Perché i preventivi che sono stati fatti non sono stati suf-

ficienti? Perché c'è bisogno di un'ulteriore spesa di 376 milioni? Io la invito, signor Presidente, a sospendere, a questo punto, la discussione e lasciarci fare un esame un poco approfondito, perché altrimenti qui in questo modo passano le cose estremamente grosse. Anche proprio come costume amministrativo. La Giunta è in grado di dirci che poi sarà finita o...
(*Interruzione*).

CORSINI (P.L.I.): Sì, ma ce l'ha detto anche tre anni fa, signor assessore. O di qui a due anni dovremo ricominciare daccapo per la ulteriore spesa a stanziare altri 100-150 milioni e via dicendo? Io sinceramente non lo capisco questo sistema.

Ecco, io non ho altro da dire. Se si vuole andare avanti, si vada avanti, ma insomma...

PRESIDENTE: Sentiamo il Consiglio. Prego, assessore Avancini, vuole rispondere?

AVANCINI (assessore finanze e patrimonio - P.S.U.): Io ho già avuto modo di dire che sono d'accordo con queste osservazioni, e cioè i preventivi che vengono fatti dovrebbero rispondere, per lo meno nei limiti ragionevoli, nei limiti di poche unità di milioni, dovrebbero rispondere alla realtà. C'è però il fatto che questa costruzione della caserma dei Vigili del fuoco si è protratta per anni nel tempo perché sono sorte difficoltà di ordine di tutela del paesaggio prima, poi la necessità di acquistare altro terreno per ampliare in superficie, dato che non si poteva andare in altezza, e quindi noi ora ci vediamo costretti a richiedere un ulteriore finanziamento. D'altra parte era evidente che con 387 milioni non si poteva costruire una caserma del tipo che noi vogliamo costruire, anche perché sono stati spesi un certo numero di milioni per l'acquisto del terreno e un certo numero di milioni per la progettazione. Per cui

ora siamo ridotti ad avere disponibili 230 milioni. Io posso assicurare che con 600 milioni la caserma sarà costruita, e quindi per questo motivo la Giunta regionale non verrà più a chiedere ulteriori finanziamenti al Consiglio; dico che con questi 370 milioni, che aggiunti a 230 diventano 600, la caserma si costruirà e finalmente avremo risolto il problema che si trascina ormai da troppi anni e che è necessario risolvere, prima di tutto perché nell'attuale posto noi stiamo pagando un affitto elevato e poi perché la caserma attuale non risponde alle esigenze di un corpo permanente di Vigili del fuoco che si rispetti, quale è richiesto nella città di Bolzano.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Corsini è soddisfatto?

CORSINI (P.L.I.): (*Interrompe*).

PRESIDENTE: Va bene, poi trattiamo la legge.

Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno.

La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

ART. 1

Per la costruzione dell'edificio da adibire a sede del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano è autorizzata, nell'esercizio 1967, l'ulteriore spesa di lire 370 milioni. Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

ART. 2

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo è autorizzata l'accensione di uno

o più mutui passivi di pari importo, al tasso annuo non superiore al 7,25 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1967.

All'onere di lire 27 milioni, corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di lire 370 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967.

Al maggior onere di lire 27 milioni, previsto per gli esercizi dal 1968 in poi rispetto all'esercizio 1967, si farà fronte con un'aliquota delle disponibilità di bilancio, derivanti a partire dal 1968 dalla cessazione dell'onere di lire 43 milioni per l'ammortamento del mutuo di lire 600 milioni autorizzato con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3.

Chi chiede la parola? La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Purtroppo devo constatare che si continua a procedere con il sistema che è risalito nel passato, che si sperava fosse finito dopo quella lunga discussione, che è stata fatta un paio di anni fa in Consiglio. Qui le giustificazioni dell'assessore non sono giustificazioni. Egli ci ha detto semplicemente che quel progetto che era stato fatto una volta, si è dovuto mutare e si è dovuto ampliare e si è dovuta alzare la costruzione, comperare nuovo terreno e tante altre cose. Per cui c'è da riconoscere che ancora una volta la Giunta regionale ha approvato dei progetti, senza sapere se esattamente potevano poi essere condotti a termine e fidando semplicemente su quello che ormai è l'uso invalso, di presentarsi qui a domandare centinaia di milioni.

Il problema, signor Presidente, lo risolverò attraverso un'interrogazione, doman-

dando tutta la situazione analitica, perché non venga fuori una cosa come quella dell'ospedale civile di Bolzano.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 3 astenuti. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede e di votare.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 35

27 sì

6 no

2 schede bianche.

La legge è approvata.

Punto 10 dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 109: « Ulteriore finanziamento della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante nuove provvidenze per promuovere e potenziare la irrigazione ».*

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

SEGNANA (assessore agricoltura e commercio - D.C.): (legge).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della III^a commissione legislativa finanze e patrimonio, per la lettura della relazione.

MARGONARI (D.C.): (legge).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale?

La parola al cons. Giuliani.

GIULIANI (D.C.): Signor assessore, vorrei pregarla di un intervento presso il Magistrato delle acque, rispettivamente presso il Ministero dei lavori pubblici, perché, dato il

blocco delle concessioni d'acqua nel bacino dell'Adige, ci si decida per un riparto. È stato preannunciato un riparto tra le province interessate comunque all'asta dell'Adige, ma questo riparto non è stato ancor fatto. Specialmente per gli impianti di una certa consistenza, corriamo il rischio di rendere inoperanti le nostre leggi sull'irrigazione, ma forse più ancora le leggi del Piano verde e la legge del FEOGA. Dunque vorrei proprio pregare caldamente di disporre perché nei limiti di tempo necessario, ma al più presto possibile, si addivenga a questo riparto, perché una certa assegnazione in linea di massima dovrebbero essere già stata fatta. Non è stato fatto, secondo le mie informazioni, il riparto tra le province interessate.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore.

SEGNANA (assessore agricoltura e commercio - D.C.): L'assessore Giuliani ha messo effettivamente il dito su una piaga che dobbiamo constatare molte volte viene a intralciare quelli che sono determinati piani di sviluppo nel settore agricolo. Effettivamente il Magistrato alle acque ha ancora in sospeso la elaborazione di un riparto delle disponibilità idriche a scopo irriguo, da assegnare per questo scopo alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano. Voglio assicurare il signor consigliere che da parte mie e dei collaboratori dell'assessorato sarà fatto ogni intervento anche nelle prossime settimane; difatti abbiamo già in programma un contatto con il Magistrato alle acque, al fine di sbloccare, almeno dal punto di vista così precario, le concessioni per le quali sono state avviate da tempo le domande. Devo dire che purtroppo una definizione non si è ancora avuta, in quanto presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici vi è stata una discussione che non ha portato ad una conclusione.

Siamo anzi lieti che non sia stata raggiunta una conclusione, in quanto la proposta che il Magistrato alle acque aveva avanzata non era favorevole alla nostra situazione e i due funzionari dell'assessorato all'agricoltura e agli impianti idroelettrici che avevano assistito alla riunione del Consiglio superiore dei lavori pubblici hanno svolto una propria azione intesa appunto a raggiungere il risultato, che è stato quello di bloccare una decisione che era a noi sfavorevole.

Quindi io voglio assicurare che da parte nostra sarà fatto quanto possibile per sbloccare questa situazione che nei nostri confronti è palesemente ingiusta. Non è giusto, a mio giudizio, che in una zona depressa come la nostra e nella quale può svilupparsi anche un'agricoltura intensiva, alla sola condizione che i terreni possano essere irrigati, non è giusto che questo bene fondamentale che può essere messo a nostra disposizione, sia invece assegnato alla irrigazione di territori più fertili dei nostri, quali sono quelli della pianura padana. Quindi voglio assicurare il signor consigliere e quanti ne sono interessati a questo tema, che sarà svolta da parte nostra ogni azione possibile per tendere di sbloccare questa situazione.

PRESIDENTE: Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvata all'unanimità.

Articolo Unico

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1967, un ulteriore limite d'impegno di Lire 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981.

Alla copertura dell'onere di Lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Il limite d'impegno di Lire 20 milioni viene ripartito come segue:

— a favore della provincia di Trento: Lire 10 milioni

— a favore della provincia di Bolzano: Lire 10 milioni

È stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte della Giunta: « Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese .

Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento: è approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 29

28 sì

1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Avverto i signori consiglieri che la commissione finanze si riunisce alle 16, non alle 15.30, a Trento. La seduta è tolta. Ci riuniamo domani alle ore 10. Preseguiamo con la discussione di leggi e interpellanze.

(Ore 14).